

Direzione: DIREZIONE

Area: AREA TECNICA

Decreto del Presidente (con Firma Digitale)

T00030 27/05/2026

N. del Proposta n. 356 del 26/05/2026

Oggetto:

REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE NATURALE DI VEIO - ERRATA CORRIGE

Copia

Estensore

MICHETTI ROBERTA

_____firma elettronica_____

Responsabile del Procedimento

MICHETTI ROBERTA

_____firma elettronica_____

Il Dirigente d'Area

S. MONTINARO

_____firma digitale_____

Il Direttore

D. CASCIANI

_____firma digitale_____

Il Presidente

G. POLESI

_____firma digitale_____

DECRETO DEL PRESIDENTE

REGOLAMENTO DEL PARCO REGIONALE NATURALE DI VEIO – ERRATA CORRIGE

VISTA la Legge della Regione Lazio, 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale è stato istituito il Parco Naturale di Veio e il relativo Ente di gestione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00159 del 21/10/2025, con il quale è nominato Presidente del Parco di Veio il sig. Giorgio Polesi;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00009 del 05/02/2025, con il quale è nominato Direttore dell'Ente Regionale Parco di Veio il dott. Danilo Casciani;

VISTO lo Statuto dell'Ente adottato con Decreto del Presidente Giorgio Polesi n. 10 del 21/05/2019;

VISTO l'art. 27 (*Regolamento dell'area naturale protetta*) della Legge Regionale 6 ottobre 1997 n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette" e ss.mm. e ii. che ne definisce i contenuti ed al comma 6) stabilisce che *"il regolamento dell'area naturale protetta è adottato dall'ente di gestione contestualmente all'adozione del piano di cui all'articolo 26, e comunque non oltre i successivi sei mesi, ed è inviato ai comuni interessati i quali possono proporre osservazioni entro tre mesi dalla ricezione. L'ente di gestione deve motivare l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dei comuni, ed entro i successivi trenta giorni le trasmette, unitamente al regolamento, alla Regione, che lo approva con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, previo esame della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, apportando, ove necessario, modifiche ed integrazioni"*;

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00099 del 26.03.2025 'Predisposizione Regolamento del parco di Veio ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 29/1997 - nomina RUP e determinazione a contrarre';

VISTA la Determinazione del Direttore n. A00179 del 27.05.2025 'Predisposizione Regolamento del Parco di Veio ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 29/1997 - impegno di € 8.437,09 per incarico esterno - CIG B680879172', che ha confermato l'incarico all'arch. Laura Mura per la Predisposizione del Regolamento del Parco di Veio ai sensi dell'art.27 della L.R. n. 29/1997, procedura svolta tramite Piattaforma MePA;

VISTA la trasmissione del Regolamento del Parco Naturale Regionale di Veio da parte del tecnico incaricato con prot. n. 481 del 20/02/2026;

VISTA la nota di trasmissione dell'Area tecnica al Direttore dell'Ente del Regolamento del Parco, come ulteriormente integrato dagli uffici, prot. n. 975 del 01/04/2026;

VISTO il Decreto del Presidente n. T00024 del 08/05/2026 'Adozione Regolamento del Parco Regionale Naturale di Veio' con cui è stato adottato il Regolamento del Parco di Veio ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 29/1997 con tutti o suoi allegati:

- Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 15 novembre 2023;
- Deliberazione del Consiglio Direttivo C00015 del 23/12/2021;
- Decreto del Commissario Straordinario del 20 marzo 2024, n. 17;
- Decreto del Presidente n. T00012 del 26/02/2026, come integrato dal Decreto del Presidente n. T00014 del 04/03/2026;
- Decreto del Presidente dell'Ente n. T00034 del 27/07/2020, modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. C00002 del 26/10/2021;
- Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 6 agosto 2024;

CONSIDERATO che per mero errore materiale all'Articolo 32 - *Accensione di fuochi artificiali per feste patronali* – comma 3 del suddetto Regolamento dopo *"è consentito l'utilizzo di fuochi artificiali"* è stato inserito *"esclusivamente"* anziché *"preferibilmente"* del tipo *"fuochi silenziosi o a basso impatto acustico"*, e che nello stesso comma è stato omesso di specificare *"durante il periodo a rischio incendio"* prima di *"in zone distanti almeno 1 Km da superfici boscate o da habitat sensibili"*;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla correzione del testo dell'art. 32 del Regolamento del Parco di Veio prima di dare seguito alla procedura per l'approvazione finale ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 29/1997;

DECRETA

DI MODIFICARE con le seguenti correzioni l'art. 32, comma 3, del Regolamento del Parco Regionale Naturale di Veio adottato con Decreto n. T00034 del 27/07/2020:

- alle parole *“è consentito l'utilizzo di fuochi artificiali”* segue *“preferibilmente”* anziché *“esclusivamente del tipo “fuochi silenziosi o a basso impatto acustico”*;
- alle parole *“in zone distanti almeno 1 Km da superfici boscate o da habitat sensibili”* precede l'inciso *“durante il periodo a rischio incendio”*.

Il Presidente
Giorgio Polesi

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente sul sito istituzionale www.parcodiveio.it ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 e dell'art. 13 comma 1 della Legge n. 394/1991.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Finalità.....	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	4
Articolo 3 - Attività regolamentate	4
TITOLO II - TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI DELLA FAUNA SELVATICA E DELLA FLORA	7
CAPO I - TUTELA DEGLI HABITAT	7
Articolo 4 - Tutela degli habitat naturali.....	7
CAPO II - TUTELA DELLA FAUNA	7
Articolo 5 - Gestione, tutela e controllo della fauna selvatica	7
Articolo 6 - Danni da fauna selvatica e indennizzi	8
Articolo 7 - Introduzione e custodia dei cani	9
Articolo 8 - Attraversamento dell'area naturale protetta con armi	9
CAPO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE.....	10
Articolo 9 - Tutela delle specie vegetali selvatiche.....	10
Articolo 10 - Raccolta dei funghi epigei spontanei, tartufi e dei prodotti del sottobosco.....	11
Articolo 11 - Tutela delle superfici forestali e delle specie arboree.....	11
Articolo 12 - Alberi monumentali.....	11
Articolo 13 - Prevenzione degli incendi boschivi	11
Articolo 14 - Tutela delle acque.....	12
CAPO IV- TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE	13
Articolo 15 - Tutela delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche	13
Articolo 16 - Tutela del patrimonio culturale.....	13
TITOLO III - FRUIZIONE E ATTIVITA'	14
CAPO I - FRUIZIONE DEL TERRITORIO	14
Articolo 17 - Accessibilità e fruizione	14
Articolo 18 - Attività escursionistiche	14
Articolo 19 - Attività socioculturali, ricreative ed educative	15
Articolo 20 - Attività di arrampicata	15
Articolo 21 - Deltaplano e parapendio	16
Articolo 22 - Torrentismo e <i>acquatrekking</i>	16
Articolo 23 - Attività di campeggio	16
CAPO II- EVENTI, MANIFESTAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE.....	17
Articolo 24 – Disposizioni generali	17

Articolo 25 - Eventi e manifestazioni aperti al pubblico	17
Articolo 26 - Manifestazioni sportive organizzate	17
Articolo 27 – Concessione del Patrocinio	18
CAPO III- USI SPECIFICI DEL TERRITORIO E TUTELA DAGLI IMPATTI ANTROPICI	18
Articolo 28 - Sorvolo con aeromobili e sistemi a pilotaggio remoto (UAS-SAPR)	18
Articolo 29 - Attività di ricerca scientifica.....	18
Articolo 30 - Esercitazioni e interventi dei Corpi istituzionali, della Protezione Civile e di Soccorso	19
Articolo 31 – Limiti alle emissioni luminose e sonore	19
Articolo 32 - Accensione di fuochi artificiali per feste patronali.....	20
CAPO IV- ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E GESTIONALI	20
Articolo 33 - Attività artigianali e commerciali	20
Articolo 34 - Attività agricole	21
Articolo 35 - Disciplina delle attività agricole e delle pratiche colturali	21
Articolo 36 - Abbruciamenti	23
Articolo 37 - Direttive generali sui boschi	23
Articolo 38 - Potature.....	23
Articolo 39 – Taglio alberi e arbusti	24
40 – Rimboschimenti, imboschimenti e forestazione	25
Articolo 41 – Disciplina del pascolo e del carico pascolativo	25
Articolo 42 - Allevamenti	26
TITOLO IV- ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO	28
CAPO I - REGOLE PER INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO	28
Articolo 43 - Condizioni di edificabilità	28
Articolo 44- Opere e manufatti non ammissibili.....	28
Articolo 45 - Comitato per la qualità paesaggistica e architettonica.....	29
Articolo 46 - Disciplina degli insediamenti ricettivi all'aria aperta.....	29
Articolo 47 - Interventi nelle aree agricole	30
Articolo 48 - Sistemazioni agrarie tradizionali	31
Articolo 49 - Disciplina dei PUA - Piani di Utilizzazione Aziendale.....	31
Articolo 50 - Strutture temporanee e/o stagionali	32
Articolo 51 - Strutture temporanee per eventi e manifestazioni.	32
Articolo 52 - Interventi edilizi.....	33
Articolo 53 - Recinzioni.....	34
Articolo 54 - Edifici con tipologie edilizie storiche.....	34
Articolo 55 - Recupero dei ruderi	35
Articolo 56 - Destinazione d'uso	35
Articolo 57 - Impianti tecnologici ed utenze.....	36

Articolo 58 - Demolizioni	36
Articolo 59 - Costruzione di piscine	36
Articolo 60 - Costruzione di vani interrati	37
Articolo 61 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici	37
CAPO II - REGOLE PER INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO	39
Articolo 62 - Viabilità carrabile	39
Articolo 63 – Interventi ed opere sulla viabilità.....	39
Articolo 64 - Segnaletica e cartellonistica.....	39
Articolo 65 - Interventi ed opere sulle reti e sugli impianti tecnologici.....	40
Articolo 66 - Realizzazione di nuove reti e impianti tecnologici.....	40
Articolo 67 - Smantellamento di reti e impianti tecnologici.....	41
TITOLO V - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI	42
CAPO I - PRINCIPI GENERALI	42
Articolo 68 - Ambito di applicazione.....	42
Articolo 69 - Sospensione e riduzione in pristino	42
CAPO II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO	42
Articolo 70 - Fasi del procedimento sanzionatorio	42
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	43
Articolo 71 – Vigilanza e sanzioni amministrative	43
Articolo 72 - Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento	43

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento detta le norme relative allo svolgimento delle attività e degli interventi consentiti nell'ambito territoriale del Parco naturale di Veio, istituito con l'art. 44, co. 1, lett. a) della Legge Regionale del 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", nel rispetto di quanto disposto dall'art. 27 della medesima Legge regionale, ed in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano del Parco, sempre nel rispetto delle finalità e degli obiettivi istitutivi dell'area naturale protetta, fermo restando che ogni opera o attività all'interno del perimetro dell'area naturale protetta dovrà essere sottoposta al preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, ai sensi degli artt. 28 e 33 della citata legge regionale, fatte salve le finalità e gli obiettivi per cui l'area naturale protetta è stata istituita.
2. Le Direttive dell'Unione Europea, le Leggi dello Stato e della Regione, nonché il Piano dell'area naturale protetta approvato, costituiscono la legislazione e la normativa di riferimento del presente Regolamento.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni regolamentari si applicano all'interno del perimetro del Parco naturale di Veio, come approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del 19 febbraio 2025, n. 2, e delimitato mediante apposite tabelle perimetrali che definiscono l'esatta ubicazione dei confini.
2. Nel territorio del Parco naturale di Veio oggetto di ampliamento ai sensi dell'art. 26 della legge regionale del 10 dicembre 2024, n. 20, fatta salva la necessità di aggiornamenti del presente Regolamento, lo stesso entrerà in vigore dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Piano.

Articolo 3 - Attività regolamentate

1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 e la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale all'interno del Parco naturale di Veio, il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle seguenti attività:
 - gestione, tutela e controllo della fauna selvatica;
 - danni da fauna selvatica e indennizzi;
 - attraversamento dell'area protetta con armi;
 - tutela degli habitat naturali;
 - tutela della flora;
 - tutela delle acque;
 - tutela delle superfici forestali e prevenzione dagli incendi;
 - tutela delle risorse geologiche minerali e paleontologiche;
 - tutela del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico;
 - accessibilità e fruizione del pubblico all'interno del territorio dell'area protetta;
 - attività socio-culturale, ricreative ed educative;
 - attività sportive;
 - attività di campeggio;
 - attività di sorvolo;
 - attività di ricerca scientifica;
 - attività economiche e produttive: agricole aziendali, artigianali, commerciali e di servizio;
 - disciplina dei PUA - Piani di utilizzazione Aziendale;

- interventi edilizi nelle aree agricole;
 - interventi edilizi;
 - limiti alle emissioni sonore, luminose.
2. Sono vietate, ai sensi dell'art. 27, co. 2, della LR 29/1997 e dell'art. 11, co. 3, della Legge del 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette", le attività e le opere che possono compromettere, direttamente o indirettamente, la salvaguardia del paesaggio, degli ambienti naturali, della flora, della fauna e dei rispettivi habitat. In particolare, non sono consentite:
- a. la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali, ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da realizzare secondo quanto previsto dall'art. 6, del presente Regolamento. È inoltre consentita la cattura connessa con attività di ricerca scientifica, debitamente autorizzata, ai sensi dell'art. 4 della Legge del 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
 - b. la raccolta ed il danneggiamento della flora protetta spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio da parte di Istituti pubblici; è fatta salva la raccolta di funghi, tartufi ed altri prodotti del bosco, purché effettuata nel rispetto della vigente normativa e degli usi civici;
 - c. la sottrazione permanente di aree boscate, salvo i casi debitamente motivati e compatibili con le esigenze di tutela idrogeologica, di conservazione degli habitat e delle specie protette, secondo quanto previsto dalle norme del Parco;
 - d. l'introduzione, la detenzione e la diffusione di specie alloctone vegetali e animali all'interno dell'area naturale protetta, con particolare riferimento alle specie incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, ad esclusione di quanto stabilito dai successivi articoli 34, 35 e 42 su attività agricole e allevamento;
 - e. il prelievo di materiali di interesse archeologico, geologico e paleontologico, nonché la trasformazione e la distruzione di significative testimonianze monumentali, di valore storico-culturale, ad eccezione di quello eseguito, per fini di ricerca e studio, debitamente autorizzati;
 - f. l'apertura e la modifica di nuove discariche; l'apertura di nuove cave e torbiere e la riattivazione di quelle dismesse, nonché l'asportazione di minerali.
 - g. la realizzazione di opere che comportino modificazione permanente del regime delle acque;
 - h. l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-geochimici;
 - i. l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo, se non preventivamente autorizzati;
 - j. l'accensione di fuochi all'aperto, se non nelle aree picnic attrezzate con barbecue;
 - k. il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo;
 - l. il transito e sorvolo di mezzi a motore (velivoli e mezzi motorizzati al di fuori dalle sedi stradali), se non appositamente autorizzato;
 - m. l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipologia;
 - n. il transito di mezzi a motore, ad eccezione delle biciclette a pedalata assistita, fuori dai tracciati e per i motivi consentiti, se non preventivamente autorizzati;
 - o. il danneggiamento delle strutture e delle opere, presenti all'interno del Parco naturale di Veio;
 - p. il danneggiamento, la modifica, lo spostamento della segnaletica e della tabellazione perimetrale. È altresì vietato ogni tipo di segnaletica, diversa da quella interna al Parco e dalla segnaletica stradale.

È fatta salva la segnaletica mobile per le manifestazioni autorizzate, al termine delle quali deve essere rimossa dagli organizzatori;

- q. lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate, al di fuori dei centri urbani;
 - r. lo stoccaggio, il trattamento e l'abbandono di rifiuti di qualsiasi tipo se non per esigenze di carattere temporaneo legate alle attività agricole e zootecniche.
3. Eventuali deroghe al presente articolo sono consentite dall'Ente di gestione unicamente in caso di necessità ed urgenza o per ragioni di sicurezza pubblica, al fine di tutelare l'integrità dei luoghi dell'ambiente naturale e al fine della tutela e della conservazione di specie animali e vegetali.
 4. Nei demani civici riconosciuti, persistono gli usi civici spettanti alle comunità locali, purché non contrastanti con le finalità proprie del Parco.
 5. Il Parco promuove il censimento e la valutazione dello stato degli usi civici ai fini di garantire una loro corretta e duratura applicazione.

Copia

TITOLO II - TUTELA DEGLI HABITAT NATURALI DELLA FAUNA SELVATICA E DELLA FLORA

CAPO I - TUTELA DEGLI HABITAT

Articolo 4 - Tutela degli habitat naturali

1. Il presente articolo tutela tutti gli habitat naturali e seminaturali presenti nel territorio del Parco naturale di Veio.
2. L'Ente di Gestione promuove la conoscenza degli habitat e degli elementi naturali che li compongono, anche attraverso forme di educazione ambientale e ricerca scientifica.
3. Qualsiasi intervento e/o uso nel territorio del Parco naturale di Veio deve tener conto dell'habitat all'interno del quale è effettuato, delle molteplici componenti che lo caratterizzano, e comunque di tutti quei fattori che possono avere ricadute negative sull'habitat e sul suo equilibrio.
4. Nel territorio del Parco naturale di Veio sono particolarmente protetti gli habitat della ZSC - Zona Speciale di Conservazione IT6030011 "Valle del Cremera - Zona del Sorbo", di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, e gli habitat individuati nella succitata direttiva, anche qualora non inclusi nella ZSC;
5. La gestione della ZSC è stata affidata all'Ente Parco di Veio con deliberazione di Giunta Regionale del 19 giugno 2018, n. 305 e le misure di conservazione vigenti sono state adottate con DGR del 14 aprile 2016, n. 159 (Adozione delle Misure di Conservazione finalizzate alla designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)).

CAPO II - TUTELA DELLA FAUNA

Articolo 5 - Gestione, tutela e controllo della fauna selvatica

1. È vietato ai sensi dell'art. 27, c. 3, della LR 29/1997 e della L 157/1992, la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo degli animali selvatici. È vietato altresì:
 - a. disturbare, deteriorare o distruggere i siti di riproduzione o riposo della fauna selvatica, anche temporaneo o notturno;
 - b. introdurre nel territorio dell'area protetta qualsiasi oggetto, arma, sostanza o strumento in grado di catturare, danneggiare, disturbare e uccidere la fauna selvatica, fatte salve le armi in dotazione alle Forze di Polizia, ai Carabinieri, al Corpo di Vigilanza della Regione Lazio addetto alla sorveglianza dell'area protetta (Guardiaparco) e di persone con esplicita autorizzazione dell'Ente di Gestione. Eventuali deroghe possono essere concesse esclusivamente per fini scientifici, ai sensi dell'art. 4 della L 157/1992;
 - c. il rilascio in natura di esemplari di specie alloctone, anche come singoli esemplari;
 - d. alimentare animali selvatici, fatti salvi i casi espressamente assentiti dal Parco per finalità di gestione o ricerca;
 - e. qualsiasi attività di addestramento cani ad eccezione di quelle di Protezione Civile, Forze di Polizia e Croce Rossa.
2. Fermo restando il divieto, l'Ente di Gestione, nell'ambito dell'attività di controllo numerico della fauna selvatica, al fine di tutelare tutte le specie selvatiche vertebrate e invertebrate, terrestri e acquatiche,

presenti all'interno del territorio del Parco naturale di Veio, attiva specifici corsi di formazione per il personale dell'Ente deputato al controllo numerico della fauna selvatica, previsto ai sensi della L 394/91, LR 29/1997 e del DGR 320/2006.

3. In deroga al co. 1, l'Ente di Gestione può attivare interventi sulla fauna necessari per ricomporre squilibri ecologici che devono essere realizzati, ai sensi dell'art. 27, co. 3, della LR 29/1997, per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente di Gestione, attraverso il personale specializzato da esso dipendente o da esso autorizzato, tra i quali anche selecontrollori scelti con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco naturale di Veio, previo opportuni corsi di formazione e abilitazione realizzati a cura dell'ente stesso. Per i prelievi e gli abbattimenti di cui al presente comma, l'ente gestore può anche avvalersi di imprenditori agricoli proprietari, affittuari o conduttori di fondi agricoli siti all'interno dell'area protetta medesima o da loro dipendenti appositamente delegati, preventivamente formati e autorizzati dall'ente stesso.
4. Le modalità generali di effettuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi sono quelle previste dalla normativa vigente, dai vigenti Piani di controllo, regolamenti regionali o altri atti di indirizzo.
5. Gli abbattimenti mediante arma da fuoco, ai sensi degli artt. 27 e 29 della L 157/1992, vengono effettuati di norma da personale di vigilanza dotato di qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, nonché da persone espressamente autorizzate dall'Ente, scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del Parco naturale di Veio, previ opportuni corsi di formazione realizzati a cura dell'Ente stesso.
6. Per motivi di ricerca scientifica, monitoraggio e conservazione è consentita la cattura, la manipolazione e il prelievo di fauna selvatica e di altri elementi funzionali alla vita selvatica (nidi, tane, ecc.), previo rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente di Gestione. Per specie di particolare interesse di conservazione quali quelle inserite negli allegati II e IV della Direttiva Habitat 92/43/CEE, è inoltre necessario acquisire il parere previsto dall'art. 11 del DPR 357/1997;
7. Eventuali reintroduzioni o ripopolamenti di specie autoctone, potranno essere eseguite dal personale dell'Ente di Gestione previo parere favorevole dell'ISPRA, ad esclusivi fini di conservazione.
8. Ai fini di tutela della fauna selvatica, soprattutto di Anfibi e Invertebrati, le operazioni di svuotamento e pulitura di fontanili e abbeveratoi devono essere effettuate secondo le modalità consigliate dal Parco e pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Ente e comunque esclusivamente nel periodo invernale (da novembre a febbraio) evitando l'utilizzo di sostanze chimiche.
9. Fermo restando il divieto di pesca nelle acque del territorio del Parco, subordinatamente al rilascio di preventivo Nulla Osta, l'Ente di gestione può consentire la pesca con modalità "catch and release". Restano in ogni caso escluse da tale pratica le aste fluviali principali e le zone di particolare pregio naturalistico.

Articolo 6 - Danni da fauna selvatica e indennizzi

1. L'Ente di gestione disciplina le modalità per la prevenzione, la verifica, la valutazione e l'indennizzo dei danni da fauna selvatica previsto dall'art. 27, co. 1bis), e dall'art. 34, co. 1, della LR 29/1997, con i criteri e le modalità previste dal programma operativo annuale di cui all'art. 8 della legge regionale del 16 marzo 2015, n. 4 "Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale nell'ambito del regime *de minimis* e da quanto previsto dalle note di indirizzo regionali.

2. Le modalità dell'indennizzo di cui al comma precedente, nonché le modalità per l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione dei suddetti danni, sono contenute nel disciplinare approvato con Decreto del Commissario Straordinario del 20 marzo 2024, n. 17, allegato al presente regolamento.

Articolo 7 - Introduzione e custodia dei cani

1. Al fine di prevenire il disturbo o il danneggiamento della fauna selvatica, nonché per ragioni di sicurezza pubblica, l'introduzione dei cani all'interno dell'area protetta è consentita esclusivamente se gli animali sono tenuti al guinzaglio e, ove previsto dalla normativa vigente, muniti di museruola. Il proprietario o detentore deve comunque operare nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute, dalla normativa sulla tutela degli animali d'affezione e dall'art. 39 della LR 17/1995 in ordine al divieto di lasciare i cani incustoditi.
2. In deroga all'obbligo di conduzione al guinzaglio di cui al co. 1, purché regolarmente iscritti all'anagrafe canina e mantenuti sotto il controllo del detentore, sono ammessi:
 - a. i cani utilizzati per attività di pastorizia o guardiania, sia in forma fissa che vagante, impiegati al seguito del bestiame, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 co. 1 della L.R. 17/1995, e delle specifiche disposizioni di cui al presente regolamento a tutela della fauna selvatica;
 - b. i cani di proprietà dei residenti, limitatamente alle aree di pertinenza delle proprie abitazioni o alle proprietà private recintate;
 - c. i cani guida per persone non vedenti o ipovedenti;
 - d. i cani in forza ai Corpi di Polizia e alle organizzazioni di Protezione Civile nell'esercizio delle loro funzioni;
 - e. i cani da tartufo, esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività di ricerca autorizzata e nel rispetto dei periodi e delle modalità previste dalla normativa vigente;
 - f. i cani all'interno delle aree pubbliche appositamente recintate e individuate dagli enti competenti come "aree cani".
3. Al di fuori delle deroghe previste al co. 2, il rinvenimento di cani vaganti o incustoditi nel territorio del Parco comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste e la cattura dell'animale ai sensi della LR 63/1988 e dell'art. 39 co. 2 della LR 17/1995.

Articolo 8 - Attraversamento dell'area naturale protetta con armi

1. Come previsto dalla Legge 394/1991, all'art. 11, comma 3, lett. f), è vietato a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco naturale di Veio, al di fuori delle previsioni del presente Regolamento, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi dell'art. 18, co. 5, L 157/1992.
2. Nei periodi in cui l'attività venatoria è permessa, i residenti di un comune all'interno del territorio del Parco naturale di Veio, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permessi dalla legge ed in possesso di regolare licenza, possono introdurre e trasportare le proprie armi, scariche ed in custodia, per raggiungere le aree fuori dal perimetro del Parco naturale di Veio dove l'attività venatoria è loro consentita, previa comunicazione all'Ente di gestione, da inoltrare almeno 5 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo.
3. Qualora non sia disponibile un percorso al di fuori dell'area protetta dovrà essere intrapreso un itinerario, dal luogo di residenza o dimora sino all'area esterna dell'area interessata, utilizzando il percorso più

breve, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro dell'area protetta.

4. La comunicazione dell'attraversamento del territorio del Parco naturale di Veio dovrà contenere oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi in corso di validità.
5. Possono trasportare armi da caccia nel territorio del Parco di Veio anche coloro che sono autorizzati dall'Ente gestore al prelievo selettivo del cinghiale, limitatamente ai trasferimenti necessari allo svolgimento di tali attività secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
6. È comunque consentita l'introduzione e l'accesso con armi alle Forze di Polizia e all'Esercito nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO III - TUTELA DELLA FLORA E DELLA VEGETAZIONE E TUTELA DELLE ACQUE

Articolo 9 - Tutela delle specie vegetali selvatiche

1. L'Ente di Gestione tutela la flora spontanea e il suo patrimonio genetico all'interno del Parco naturale di Veio, promuovendone lo studio e la conservazione.
2. È pertanto vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere, comprese le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe e licheni.
3. È vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone fatte salve quelle utilizzate nei giardini di pertinenza dei fabbricati (individuati come particelle catastalmente "graffate" o, in assenza di graffatura, come aree di superficie non maggiore di 2000 mq nell'intorno del fabbricato), quelle utilizzate per le attività agricole, per il vivaismo e per gli orti botanici. In ogni caso le specie alloctone utilizzate non devono essere invasive.
4. Deve in ogni caso essere impedita la propagazione di tali specie all'esterno delle aree ove sono praticate tali attività.
5. Le deroghe ai divieti di cui ai precedenti commi sono ammesse per:
 - finalità didattiche e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, adottando comunque tutte le misure necessarie al contenimento della diffusione spontanea;
 - interventi autorizzati dall'Ente di Gestione necessari alla gestione del Parco naturale di Veio o per la conduzione delle attività agricole aziendali (di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi e degli specchi d'acqua; di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche).
6. Sono comunque consentite, in conformità con quanto previsto all'art. 38 del presente Regolamento, operazioni di ordinaria manutenzione della vegetazione:
 - lungo la viabilità principale: sfalcio e taglio di vegetazione erbacea e arbustiva, potature e spalcatore;
 - nei giardini di pertinenza dei fabbricati (come definiti al co. 3) : interventi di sfalcio e trinciatura di vegetazione erbacea e potatura di piante da frutto e ornamentali di impianto artificiale.
7. L'Ente di Gestione promuove forme di controllo, contenimento o eradicazione di specie vegetali alloctone invasive, individuando le metodologie più idonee dal punto di vista dell'efficacia e della riduzione dell'impatto sull'ambiente.

Articolo 10 - Raccolta dei funghi epigei spontanei, tartufi e dei prodotti del sottobosco

1. La raccolta e l'asportazione dei funghi epigei spontanei, anche non commestibili, e dei prodotti del sottobosco in genere, sono disciplinati dalla L.R. 5 agosto 1998, n. 32, "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco" e dalla LR 16 Dicembre 1988, n. 82 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio".
2. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire la raccolta dei funghi epigei spontanei e dei prodotti del sottobosco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.
3. La raccolta di frutti e prodotti del sottobosco (more, fragole, asparagi, bacche di prugnolo, rosa canina, ginepro, infiorescenze di sambuco, ecc.) nonché delle erbe spontanee alimentari è sempre consentita per uso personale/familiare, fatto salvo quanto previsto al co. 1.

Articolo 11 - Tutela delle superfici forestali e delle specie arboree

1. L'Ente di Gestione promuove la tutela dei boschi e degli ecosistemi forestali, in coordinamento con gli Enti competenti, per la loro preminente funzione ambientale e per il loro interesse pubblico. Sono oggetto di particolare tutela gli esemplari arborei monumentali o vetusti, ovunque radicati, sia interni che esterni alle superfici boscate.
2. Coerentemente con le finalità di tutela di cui al co. 1, è vietata ogni forma di trasformazione del suolo forestale. Non è ammesso il passaggio a diversa qualità di coltura o a usi che ne compromettano l'integrità, fatte salve le sole opere di pubblica utilità dichiarate indifferibili e urgenti, previo nulla osta dell'Ente.
3. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalla Legge Regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) e relativo Regolamento attuativo n. 7/2005, nonché le previsioni di eventuali Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) in corso di validità, e i criteri di gestione forestale di cui all'art. 33 della LR 29/1997.

Articolo 12 - Alberi monumentali

1. L'Ente di Gestione promuove l'istituzione di esemplari arborei monumentali, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e della LR 39/2002 e secondo le procedure stabilite dal decreto ministeriale 23 ottobre 2014.
2. È vietato l'abbattimento di alberi monumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 13 - Prevenzione degli incendi boschivi

1. L'Ente di Gestione promuove azioni di prevenzione degli incendi boschivi in coordinamento con gli altri Enti competenti e in attuazione del Piano AIB regionale.
2. Ai sensi della Legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), l'Ente di Gestione predispose il Piano Antincendio Boschivo (AIB) dell'area protetta e può organizzare campi di avvistamento e prevenzione per volontari, da svolgersi prioritariamente durante il periodo di grave pericolosità stabilito annualmente dagli organi regionali.
3. Le attività di prevenzione e le relative infrastrutture devono essere realizzate in conformità con quanto previsto dal Piano del Parco e nel rispetto degli habitat tutelati.

4. È vietato accendere fuochi a terra, bruciare stoppie, residui di potature o altro materiale, fatto salvo quanto stabilito all'art. 36 del presente Regolamento e dal D.lgs. n.152/2006.

Articolo 14 - Tutela delle acque

1. L'Ente di gestione all'interno del Parco naturale di Veio tutela le acque superficiali e sotterranee, in linea con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", dal Piano di tutela delle acque regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 23 novembre 2018, n. 18 e dal Piano di Bacino del Fiume Tevere.
2. Sono pertanto vietati gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro forma, se non previsti negli elaborati e nelle NTA o specificamente autorizzati, ed in particolare:
 - a. gli scarichi di rifiuti liquidi di qualsiasi natura, sia nelle acque superficiali o sotterranee, che sul suolo. È altresì vietato provocare modificazioni chimico-fisiche delle acque superficiali e lo spandimento di sostanze liquide o solide;
 - b. la modifica del regime e del corso naturale delle acque superficiali e sotterranee, nonché la realizzazione di nuove captazioni di sorgenti. Eventuali derivazioni e pozzi possono essere autorizzati dall'Ente di Gestione previa verifica dell'impatto che l'emungimento avrebbe sui livelli idrici esistenti;
 - c. il drenaggio di ristagni d'acqua, anche temporanei, nei boschi, nei pascoli cespugliati e nelle praterie;
 - d. la chiusura, le intubazioni e la copertura di corsi d'acqua;
 - e. qualsiasi attività estrattiva in alveo;
 - f. gli sbancamenti, i terrazzamenti, gli sterri e i manufatti (muri di sostegno, briglie, traverse);
 - g. i rivestimenti di alvei e di sponde fluviali;
 - h. le rettificazioni e le modifiche dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e la risagomatura delle sponde.
3. La manutenzione delle sponde, le opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica vanno eseguite con modalità compatibili con l'ambiente fluviale, utilizzando, laddove tecnicamente possibile, metodi di ingegneria naturalistica, avendo cura di non danneggiare la vegetazione e gli habitat della fauna presente, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente di Gestione.
4. In deroga ai divieti previsti al co. 2 sono ammessi e soggetti a nulla osta i seguenti interventi, le cui modalità operative, e soluzioni progettuali devono essere preventivamente concordate con l'Ente di gestione:
 - interventi per la difesa del suolo definiti dai piani o dai programmi previsti dalla legislazione di settore, con particolare riferimento a quelli di manutenzione idraulica e forestale finalizzati alla eliminazione di comprovate situazioni di pericolo per i centri abitati e per le infrastrutture;
 - realizzazioni di casse di espansione e di stagni di ritenzione delle acque per il contenimento delle piene; tali opere dovranno prevedere interventi di sistemazione vegetativa e rinaturalizzazione anche volti a favorire la realizzazione di eventuali aree umide o aree di tutela e potenziamento della biodiversità;
 - interventi di recupero, restauro e riqualificazione ambientale dei corsi d'acqua o delle aree riparie, secondo quanto previsto dal precedente co. 4.

CAPO IV- TUTELA DELLE RISORSE GEOLOGICHE E DEL PATRIMONIO CULTURALE

Articolo 15 - Tutela delle risorse geologiche, minerali e paleontologiche

1. L'Ente di Gestione all'interno del Parco naturale di Veio tutela le formazioni geologiche, minerali e paleontologiche affioranti o ipogee e sono promossi gli studi e le ricerche finalizzate all'approfondimento dei caratteri geologici, mineralogici e paleontologici.
2. L'asportazione e il danneggiamento di materiali archeologici, paleontologici e speleologici è vietata, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. È vietata, inoltre, la coltivazione di cave e miniere, nonché l'estrazione di minerali per finalità industriali o produttive.
4. A chiunque rinvenga fossili o minerali è fatto divieto di raccolta. È obbligatorio segnalare i ritrovamenti all'Ente di Gestione il quale, sentita la competente Soprintendenza, provvederà ad inventariarli ed esporli nei modi e negli spazi a disposizione.
5. Sono ammesse deroghe al divieto di raccolta di cui al comma 2 per un tempo limitato e per soli fini didattici e di ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione che potrà disciplinare le modalità e gli oneri relativi alla raccolta nonché alla destinazione.

Articolo 16 - Tutela del patrimonio culturale

1. L'Ente di Gestione promuove la conoscenza, la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, etnoantropologico, archeologico e paesaggistico come disciplinato dal Dlgs 42/2004.
2. Per quanto riguarda gli edifici e manufatti sottoposti a tutela, come definiti dall'art. 10 del Dlgs 42/2004, di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo di cui all'art. 3 co. 1 lett. a), b), c) del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", nonché quelli inerenti la ricognizione, lo studio e la valorizzazione, di iniziativa della competente Soprintendenza sono consentiti previo nulla osta dell'Ente di Gestione, come stabilito dall'art. 28 della LR 29/1997, fermo restando quanto previsto dagli artt. 21, 22, 23 del Dlgs sopra richiamato.
3. Le aree con vincolo archeologico ricadenti in zone agricole, salvo nulla-osta dell'Ente Parco e della competente Soprintendenza, devono mantenere la stessa destinazione culturale, con esclusione assoluta delle arature profonde, della messa a dimora di alberature e di impianti verdi a radici diffuse e profonde, dell'installazione di elementi che prevedano qualsiasi genere di scavo o perforazione anche di modesta entità.

TITOLO III - FRUIZIONE E ATTIVITA'

CAPO I - FRUIZIONE DEL TERRITORIO

Articolo 17 - Accessibilità e fruizione

1. L'accesso al Parco naturale di Veio, limitatamente alle aree pubbliche, se non altrimenti specificato, è libero, fatta eccezione per la zona A di Riserva integrale, in cui l'accesso è limitatamente consentito solo per finalità gestionali, di studio e ricerca e di didattica ambientale, previa autorizzazione dell'Ente Parco, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito.
2. All'interno del Parco naturale di Veio è vietata la circolazione con mezzi motorizzati, con esclusione delle biciclette a pedalata assistita e degli ausili elettrici per persone disabili, al di fuori della viabilità ordinaria, pubblica e privata.
3. Per favorire la fruizione e la mobilità sostenibile, è consentita la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali ed equestri, all'interno del Parco naturale di Veio.
4. Tali percorsi devono essere realizzati, preferibilmente, attraverso modeste varianti ai tracciati esistenti ovvero tramite il ripristino e la riqualificazione di tracciati abbandonati, con la finalità di migliorare qualitativamente la fruizione; i percorsi devono seguire la morfologia del terreno e rispettare le caratteristiche del paesaggio agrario.
5. L'Ente Parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti all'interno dell'Area naturale protetta, nonché di sentieri o parti di essi, per particolari ragioni di tutela ambientale, di conservazione naturalistica o di sicurezza.
6. L'Ente di gestione può stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per la visita di determinate porzioni del Parco, anche a vantaggio di altri soggetti gestori, in presenza o meno di attrezzature lungo i percorsi.

Articolo 18 - Attività escursionistiche

1. Al fine di garantire la conservazione degli habitat e delle specie, nonché la pubblica incolumità, gli escursionisti, siano essi a piedi, in bicicletta o a cavallo, hanno l'obbligo di:
 - a. non abbandonare la rete sentieristica ufficiale riportata nella cartografia ufficiale dell'Ente;
 - b. non asportare, danneggiare o manomettere la segnaletica, le attrezzature e le infrastrutture destinate alla fruizione;
 - c. evitare rumori molesti, schiamazzi o l'uso di strumenti sonori che possano arrecare disturbo alla fauna selvatica o alla quiete degli altri visitatori.
2. Lungo tutta la rete sentieristica la precedenza è regolata come segue:
 - a. gli escursionisti a cavallo hanno la precedenza su tutti gli altri (pedoni, biciclette);
 - b. le biciclette devono sempre dare la precedenza a pedoni e cavalli;
3. Lungo la rete sentieristica, le biciclette devono sempre procedere a velocità moderata, con la sola eccezione del circuito ad uso esclusivo per biciclette, individuato dal Comune di Sacrofano nel Bosco di Monte Musino, purché nel rispetto delle indicazioni del Parco.
4. Le modalità di esercizio dell'attività escursionistica da parte di gruppi organizzati superiori a cinquanta unità sono disciplinate nel Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 15 novembre 2023, allegato al presente Regolamento.

Articolo 19 - Attività socioculturali, ricreative ed educative

1. L'Ente di Gestione promuove lo svolgimento di attività sociali, educative e didattiche, attraverso la fruizione assistita e l'educazione ambientale, purché compatibili con le finalità istitutive dell'Area Naturale Protetta, previo rilascio di nulla osta da parte dello stesso Ente di Gestione, secondo quanto stabilito dal Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 15 novembre 2023, allegato al presente Regolamento.
2. Nell'ambito delle attività di cui al co. 1, al fine di prevenire il disturbo della fauna e l'inquinamento del suolo, le attività di soft-air sono vietate nelle Zone A di Riserva Integrale, nelle zone B di Riserva Generale e C di Protezione. Nelle zone D possono essere consentite solo in ambiti edificati abbandonati e relative aree di stretta pertinenza antropizzate, previa delimitazione dei siti. L'esercizio di tali attività resta subordinato al Nulla Osta dell'Ente, che ne valuterà la compatibilità e potrà imporre prescrizioni tecniche, quali l'obbligo di utilizzo esclusivo di pallini biodegradabili.
3. Non sono consentite manifestazioni sportive e attività ricreative che prevedano forme di interazione e/o disturbo con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o di allevamento, nonché il danneggiamento della flora spontanea.
4. Nel caso di manifestazioni o gare sportive che richiedano la segnatura del percorso con cartellonistica o nastro segnaletico, questi devono contenere elementi utili al fine di poter ricondurre tali segnalazioni al soggetto richiedente.
5. Al termine delle manifestazioni dovrà essere operata dal soggetto richiedente la raccolta e l'asportazione di tutti i rifiuti e residui prodotti durante lo svolgimento delle stesse, ivi comprese le bande segnaletiche del percorso, oltre che la rimozione di segnaletica, tabellonistica o cartellonistica provvisoriamente posizionata in loco.

Articolo 20 - Attività di arrampicata

5. Le attività di arrampicata, sia essa sportiva, tradizionale o *bouldering*, devono essere comunicate con congruo anticipo, specificando il sito, la data, il numero di partecipanti e il nominativo con recapito del richiedente.
6. Durante le attività di arrampicata è fatto obbligo di adottare un comportamento rispettoso della natura, evitando danneggiamenti all'ambiente e disturbi alla fauna.
7. In particolare, è vietato:
 - a. svolgere attività di arrampicata all'interno della zona A di Riserva Integrale;
 - b. svolgere attività di arrampicata su pareti ove sia accertata la nidificazione o comunque la frequentazione di uccelli di interesse conservazionistico nel periodo riproduttivo, in special modo tra i mesi di marzo e luglio;
 - c. scrivere e fare incisioni sulle pareti di roccia ovvero segnalare le vie, nonché danneggiare o alterare l'habitat e lo stato dei luoghi;
 - d. lasciare rifiuti, corde, catene, placche o altri supporti di ogni genere, che siano visibili in parete, ad eccezione di quanto strettamente necessario per assicurare la via;
 - e. danneggiare o distruggere la vegetazione spontanea esistente sulle pareti o alla base delle stesse;
 - f. danneggiare, distruggere o asportare, anche parzialmente, nidi di uccelli, anche se abbandonati.

Articolo 21 - Deltaplano e parapendio

1. Le attività di volo esercitate con deltaplano, parapendio, paracadute o altri mezzi non a motore, possono essere svolte previa acquisizione del Nulla Osta da parte dell'Ente di Gestione.
2. È in ogni caso vietata l'attività di volo esercitata con deltaplano e parapendio all'interno della zona di Riserva Integrale, e nelle vicinanze degli habitat rupicoli nel periodo compreso tra i mesi di marzo e luglio, durante il periodo riproduttivo di specie ornitiche di interesse conservazionistico.

Articolo 22 - Torrentismo e *acquatrekking*

1. Al fine di garantire la conservazione degli ecosistemi acquatici, la stabilità morfologica dei fondali e la tutela delle specie ittiche e anfibe, nel territorio del Parco è vietato l'esercizio delle attività di torrentismo (*canyoning*), *acquatrekking* e di ogni altra pratica escursionistica che comporti il calpestio continuativo e sistematico del letto dei corsi d'acqua.
2. Il divieto di cui al co. 1 si applica a tutte le aste fluviali, forre e fossi ricadenti nel perimetro dell'area protetta, indipendentemente dalla zonizzazione.
3. Sono fatte salve le attività strettamente necessarie per:
 - a. interventi di manutenzione idraulica e di protezione civile;
 - b. attività di ricerca scientifica e monitoraggio ambientale preventivamente autorizzate dall'Ente di Gestione;
 - c. compiti di vigilanza e soccorso.
4. L'Ente di Gestione può individuare punti di guado lungo la rete sentieristica, e limitati punti di osservazione per soli scopi didattico-educativi, a condizione che non venga alterato l'equilibrio idrogeologico e biologico del sito.

Articolo 23 - Attività di campeggio

1. All'interno del Parco naturale di Veio, il campeggio e la sosta di camper sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate individuate dall'Ente di Gestione, nonché nelle strutture ricettive autorizzate.
2. In deroga a quanto previsto al c. 1 e previo nulla osta dell'Ente di Gestione, sono consentite esclusivamente le attività di campeggio autorganizzato e di campeggio mobile itinerante, come definite dalla L.R. 25/2009, svolte da organizzazioni e/o associazioni giovanili senza scopo di lucro, che intendono realizzare attività socioeducative e didattiche.
3. Le attività di cui al comma 2 possono svolgersi esclusivamente nelle aree individuate e secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente n. T00012 del 26/02/2026, integrato con Decreto del Presidente n. T00014 del 04/03/2026, allegati al presente regolamento, e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge Regionale del 7 novembre 2009, n. 25 "Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio".
4. L'Ente di Gestione ha la facoltà di individuare, con successivi provvedimenti, ulteriori aree da destinare alle attività di campeggio di cui al comma 2. Nel nulla osta rilasciato dall'Ente di Gestione saranno specificate in particolare le condizioni e le modalità di svolgimento delle attività e di ripristino dello stato dei luoghi.

CAPO II- EVENTI, MANIFESTAZIONI E ALTRE ATTIVITÀ TEMPORANEE

Articolo 24 – Disposizioni generali

1. L'Ente di Gestione, coerentemente con le finalità di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile del territorio, promuove lo svolgimento di attività temporanee o stagionali, pubbliche o private, anche a carattere ricreativo, culturale, sportivo, cinematografico o promozionale.
2. Lo svolgimento di tali attività non dovrà comportare né danno all'ambiente e al patrimonio storico-archeologico, né disturbo alla fauna, e possono essere soggette a preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.
3. Tra le attività di cui al comma 1, il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 15 novembre 2023, allegato al presente regolamento, definisce le attività libere, quelle soggette a nulla osta e le attività non consentite, nonché gli oneri previsti per i controlli ambientali e la richiesta di polizze fideiussorie a garanzia.

Articolo 25 - Eventi e manifestazioni aperti al pubblico

1. Gli eventi aperti al pubblico e le manifestazioni temporanee sono consentiti purché in linea con le finalità di tutela di cui all'art. 2 della LR 29/1997, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, della L 394/1991.
2. Le aree a parcheggio necessarie allo svolgimento degli eventi pubblici e delle manifestazioni temporanee non possono essere localizzate su suolo agricolo e/o naturale per periodi superiori a dieci giorni all'anno, anche non consecutivi. Per eventi di durata inferiore è ammesso l'uso temporaneo, purché senza l'impiego o deposito di materiali di qualsiasi tipo per la sistemazione delle aree di parcheggio.

Articolo 26 - Manifestazioni sportive organizzate

1. Per manifestazione sportiva organizzata si intende un'attività sportiva, avente carattere sia locale che nazionale, svolta da una pluralità di persone e predisposta da un soggetto che abbia la titolarità dell'organizzazione e la responsabilità della effettuazione della manifestazione e che richieda l'uso di attrezzatura o mezzi, l'allestimento nel territorio del Parco naturale di Veio di servizi di supporto o funzionali all'attività sportiva nonché l'eventuale interruzione di pubblici servizi o l'interdizione temporanea di pubbliche utilità,.
2. Le manifestazioni di cui al co. 1, che comprendano escursioni e passeggiate a piedi, a cavallo o in bicicletta devono essere svolte preferibilmente su strade statali, provinciali, comunali, tracciati interpoderali e vicinali, mulattiere e sentieri, purché accessibili al pubblico, ad esclusione della Zona A di Riserva Integrale.
3. Le manifestazioni per le quali si prevede la presenza di un gruppo maggiore di cinquanta persone devono essere preventivamente comunicate e autorizzate dall'Ente di Gestione. Al di sotto di tale numero dovrà essere data comunicazione dell'attività al servizio guardiaparco dell'Ente.
4. Sono in ogni caso vietate le manifestazioni pubbliche sportive organizzate che prevedono l'uso di auto, mezzi fuoristrada, moto, quad, velivoli e qualunque altro mezzo a motore, fatta eccezione per l'utilizzo strettamente funzionale all'organizzazione logistica o agli interventi di soccorso e sicurezza.
5. Al termine delle manifestazioni dovrà essere operata dal soggetto richiedente la raccolta e l'asportazione di tutti i rifiuti e residui prodotti durante lo svolgimento delle stesse, ivi comprese le bande segnaletiche del percorso, oltre che la rimozione di segnaletica, tabellonistica o cartellonistica provvisoriamente posizionata in loco.

Articolo 27 – Concessione del Patrocinio

1. Il Parco concede il proprio patrocinio ad iniziative che si svolgono prevalentemente all'interno del territorio del Parco ed in subordine anche in quello dei Comuni dell'area naturale protetta, ma sempre e comunque a condizione che riguardino gli interessi generali del Parco ed in particolare la valorizzazione e la sua promozione economica e sociale.
2. Ulteriore disciplina è contenuta all'interno del Decreto del Presidente dell'Ente n. T00034 del 27/07/2020 modificato con Deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Ente n. C00002 del 26/10/2021.

CAPO III- USI SPECIFICI DEL TERRITORIO E TUTELA DAGLI IMPATTI ANTROPICI

Articolo 28 - Sorvolo con aeromobili e sistemi a pilotaggio remoto (UAS-SAPR)

3. All'interno del territorio del Parco naturale di Veio il sorvolo a bassa quota da parte di aeromobili di qualsiasi tipologia, nonché l'utilizzo di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (UAS-SAPR), è consentito esclusivamente previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, per le seguenti finalità:
 - a. riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche, documentaristiche, giornalistiche e televisive;
 - b. attività di ricerca scientifica;
 - c. comprovate necessità di rilievi tecnici, ispezioni, attività di manutenzione, nonché attività di pubblico interesse o di rilevante interesse economico-sociale opportunamente documentato;
 - d. esigenze di pubblica sicurezza;
 - e. attività di gestione del territorio da parte di tenute e aziende agricole;
 - f. esercitazioni di soccorso, protezione civile e militare non connesse a situazioni di emergenza;
 - g. attività commerciali o altre attività di legittimo interesse, adeguatamente motivate e documentate.
4. È in ogni caso vietato il sorvolo e l'utilizzo di UAS-SAPR per finalità ludico-ricreative, di svago, amatoriali, turismo aereo, sportive o per manifestazioni non autorizzate.
5. Sono sempre consentiti, anche in assenza di nulla osta, i voli di emergenza, antincendio, soccorso, protezione civile, nonché i voli operativi delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, quando connessi a comprovate esigenze di sicurezza e di servizio, e i voli effettuati per attività istituzionali e di competenza dell'Ente di Gestione.
6. Le esercitazioni di soccorso effettuate mediante aeromobili o UAS-SAPR, qualora non riconducibili a situazioni di emergenza, sono comunque soggette a nulla osta dell'Ente di Gestione.
7. Le modalità di esercizio per il sorvolo con droni sono contenute nel Decreto del Commissario Straordinario n. 37 del 6 agosto 2024, allegato al presente regolamento.

Articolo 29 - Attività di ricerca scientifica

1. Le attività di ricerca scientifica sono consentite e incentivate previa autorizzazione dell'Ente di Gestione, anche in deroga ai divieti indicati nel presente Regolamento.
2. L'Ente di Gestione programma, promuove e disciplina le attività di monitoraggio, ricerca e sperimentazione secondo schemi di priorità che rientrano nei principi generali e nelle finalità istitutive dell'area protetta, di cui all'art. 1 della L 394/1991 e all'art. 2 della LR 29/1997, e negli obiettivi di gestione di cui alle norme del Piano, al fine di ottimizzare i risultati delle ricerche stesse ed evitare inutili pressioni sull'ambiente.

Articolo 30 - Esercitazioni e interventi dei Corpi istituzionali, della Protezione Civile e di Soccorso

1. Le esercitazioni militari all'interno del Parco naturale di Veio non sono liberamente consentite. Esse possono svolgersi esclusivamente previa richiesta e rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, e nell'ambito di specifici accordi o protocolli d'intesa tra l'Ente Parco e le competenti autorità militari. Tali attività devono essere programmate in modo da non arrecare compromissione agli ecosistemi, alla biodiversità e alla tranquillità dei luoghi.
2. Le esercitazioni della Protezione Civile e degli altri Corpi di soccorso sono soggette a preventivo nulla osta. Per tali attività, l'Ente di Gestione può dettare specifiche prescrizioni relative ai periodi, alle aree di intervento e alle modalità di accesso, al fine di garantire la compatibilità con le finalità di tutela del Parco.
3. L'accesso, il transito e l'intervento dei mezzi e del personale dei Corpi di Soccorso (Vigili del Fuoco, Ares 118, ecc.), delle Forze dell'Ordine e della Protezione Civile, non sono soggetti a preventiva autorizzazione qualora dettati da ragioni di urgenza, emergenza o pubblica incolumità.

Articolo 31 – Limiti alle emissioni luminose e sonore

1. Nell'ambito territoriale del Parco naturale di Veio si applicano le norme, i criteri e le modalità di regolamentazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, ivi compresi quelli pubblicitari, previste dalla LR 23/2000 e dal Regolamento Regionale 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso" per le zone di particolare protezione, come definite all'art. 6 del presente regolamento.
2. È sempre vietata la posa in opera di apparecchi che proiettino fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo.
3. L'uso dei proiettori deve essere limitato ai casi di reale necessità e comunque mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso e non oltre i sessanta gradi dalla verticale, adottando all'interno della Riserva integrale e generale, sistemi di controllo come sensori e dimmer per ridurre l'impatto notturno. Si raccomanda inoltre l'utilizzo di corpi LED a bassa emissione nella banda blu, preferibilmente con CCT ≤ 3000 K, per ridurre gli effetti sull'ecosistema, ad eccezione degli impianti di illuminazione pubblica a carattere ornamentale e degli impianti di illuminazione di beni di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Regionale n. 8/2005.
4. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Sono consentite deroghe solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per edifici di particolare e comprovato valore architettonico.
5. L'Ente di Gestione favorisce la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione degli impianti esistenti che utilizzino le migliori tecnologie per l'efficienza energetica e per l'uso delle risorse rinnovabili.
6. È consentito, previa acquisizione del nulla osta dell'Ente, l'utilizzo notturno di fari di profondità l'installazione temporanea e l'utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di onde sonore o luminose nell'ambito di attività di ricerca scientifica. Previa comunicazione all'Ente di Gestione, è consentito l'utilizzo di fari di profondità, l'installazione temporanea e l'utilizzazione di qualunque apparecchio emettitore di onde sonore o luminose finalizzate ad attività svolte per motivi di sicurezza dalle forze dell'ordine, di soccorso nonché di pronto intervento.
7. Per quanto concerne le emissioni sonore all'interno del territorio del Parco, si applicano i valori previsti per le aree inserite in classe I dalla Legge Regionale 3 agosto 2001, n. 18 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio – modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14".

Articolo 32 - Accensione di fuochi artificiali per feste patronali

1. All'interno della zona A di Riserva Integrale, B di Riserva Generale e C di Protezione è sempre vietato l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici.
2. Nelle zone D di promozione economica e sociale, ai sensi del Regolamento della Regione Lazio n. 7 del 18 aprile 2005, l'utilizzo di fuochi artificiali, esclusivamente del tipo "fuochi silenziosi o a basso impatto acustico", durante il periodo a rischio di incendio, si deve realizzare a distanza non inferiore ad un Km dai margini delle aree boscate o cespugliate.
3. Nel territorio del Parco di Veio, in occasione di feste patronali o ricorrenze tradizionali, è consentito l'utilizzo di fuochi artificiali, preferibilmente del tipo "fuochi silenziosi o a basso impatto acustico", per limitare il disturbo alla fauna selvatica, e solamente in aree preventivamente concordate e autorizzate dall'Ente di Gestione tramite rilascio del Nulla Osta, e comunque, durante il periodo a rischio incendio, in zone distanti almeno 1 Km da superfici boscate o da habitat sensibili.
4. L'uso di fuochi d'artificio deve essere preventivamente concordato e autorizzato dall'Ente di Gestione, che può richiedere polizza fideiussoria per eventuali danni arrecati e, per ragioni di sicurezza, tutela della salute pubblica e salvaguardia dell'ambiente, può vietarne l'impiego in determinate aree del Parco o in specifici periodi dell'anno, in particolare durante la stagione riproduttiva dell'avifauna.
5. I responsabili della manifestazione, oltre ad adottare tutte le misure di sicurezza preventive, dovranno allestire una squadra di pronto intervento e bonifica, per la messa in sicurezza immediata e rimozione dei residui post-evento. Al termine dell'evento, l'area deve essere pulita e bonificata da eventuali detriti.

CAPO IV- ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRODUTTIVE E GESTIONALI

Articolo 33 - Attività artigianali e commerciali

1. Nel territorio del Parco naturale di Veio possono essere esercitate, negli edifici legittimamente esistenti, attività economiche e produttive compatibili con le finalità istitutive dell'Area protetta.
2. In particolare, l'Ente di Gestione promuove l'insediamento di attività artigianali, commerciali e di servizio finalizzate alla promozione dei prodotti tipici locali ed alla fruizione sostenibile del territorio.
3. Sono consentite attività commerciali per la vendita dei prodotti agricoli, in particolare quelli dell'Area Naturale protetta, e legate alle attività di educazione ambientale, ricreative, sportive, socio-culturali, e di tipo ricettivo o di ristorazione.
4. Sono considerate compatibili le attività produttive, artigianali, commerciali e di servizio che non comportino impatti significativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo, ecosistemi naturali) dell'area protetta, specialmente in termini di emissioni sonore, olfattive, di inquinamento visivo e di smaltimento dei rifiuti e residui delle lavorazioni.
5. Al di fuori dei centri abitati, è consentito il commercio ambulante, limitatamente all'arco temporale che va dall'alba al tramonto, lungo la viabilità principale esistente, all'interno di banchine e piazzole di sosta di ampiezza idonea, atte a garantire la sicurezza di cose e persone, e esclusivamente in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali o altre manifestazioni organizzate dal Parco o altri enti pubblici e associazioni di protezione ambientale, previo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.
6. I materiali da accatastare in prossimità dei luoghi in cui si svolgono attività commerciali, devono essere riposti in spazi appositi, possibilmente riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo al paesaggio.
7. La vendita e la distribuzione gratuita di guide, manuali, pubblicazioni, gadgets, ecc. sul Parco e/o prodotte dall'Ente, può svolgersi in luoghi e con modalità definite a discrezione dell'Ente.

Articolo 34 - Attività agricole

1. L'Ente di Gestione promuove le attività agricole aziendali di cui all'art. 2 della LR 14/2006 tradizionalmente affermate, purché compatibili con le qualità pedologiche dei luoghi e con le finalità di tutela dell'area protetta, evitando l'inquinamento del terreno, dell'aria e delle acque. Tali attività devono sempre perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della conservazione della biodiversità, della tutela delle risorse genetiche autoctone e degli habitat naturali, ed essere condotte secondo il Codice di Buona Pratica Agricola, di cui al DM 19 aprile 1999, e rispettare le normative vigenti con particolare riguardo alla Direttiva 91/676/CEE "Direttiva Nitrati", recepita con Dlgs 152/1999, e alla Direttiva 2009/128/CE sull'uso sostenibile dei pesticidi, recepita con il decreto legislativo del 14 agosto 2012, n. 150.
2. Rientra tra le attività agricole aziendali di cui al co. 1 anche la silvicoltura così come intesa all'art. 2135 del Codice Civile nonché dalla normativa vigente di settore.
3. Sono compatibili con le finalità dell'area protetta le attività agricole che perseguono gli obiettivi dell'agroecologia, tra cui minimizzare l'utilizzo di risorse con impatto ambientale, come farmaci e fertilizzanti e preservare le risorse naturali come acqua, suolo, aria e la biodiversità. Si promuove un utilizzo circolare delle risorse, in modo da limitare i rifiuti e le sostanze inquinanti e massimizzare l'efficienza del sistema, utilizzando principalmente le risorse locali, interne all'azienda o del territorio circostante.
4. Le attività agricole di tipo estensivo, che concorrono a tutelare il contesto con il mantenimento dell'ordine colturale e costituiscono argine all'edificazione speculativa e non agricola, sono coerenti e compatibili con le finalità e gli obiettivi dell'area naturale protetta.
5. L'attività agricola intensiva, che massimizza la produzione per piccola superficie, ha un alto impatto ambientale. Pertanto, le attività agricole di nuovo impianto e i Piani di Utilizzazione Aziendale dovranno prevedere prevalentemente attività agricole di tipo estensivo.

Articolo 35 - Disciplina delle attività agricole e delle pratiche culturali

1. Nella zona A di Riserva Integrale del Parco è vietata la riduzione a coltura di superfici boscate e pascolive, nonché le attività agricole e silvopastorali, salvo gravi comprovati motivi di ordine fitosanitario e interventi strettamente necessari di prevenzione incendi.
2. Nelle zone di B di Riserva Generale sono consentite le attività agricole di tipo non intensivo quali seminativi estensivi, colture foraggere. In tale ambito sono consentite le colture ortive, purché condotte esclusivamente in regime biologico, nonché le seguenti pratiche culturali:
 - a) la difesa antiparassitaria attraverso l'impiego di tecniche di lotta biologica e integrata;
 - b) il diserbo con mezzi meccanici o con mezzi termici (pirodiserbo e solarizzazione);
 - c) le concimazioni con prodotti organici esenti da residui tossici e con fertilizzanti minerali;
 - d) lo spandimento agronomico di letame e liquami di origine zootecnica, provenienti dal territorio del Parco.
3. Nelle zone B di Riserva generale è vietata la trasformazione di prati permanenti e dei pascoli in altre qualità di coltura.
4. Nelle zone di C di Protezione è consentito l'uso di concimi chimici, ad integrazione di quelli di origine animale e vegetale, fino ad un massimo di apporto di principi attivi pari al 50% del totale.
5. Nei pascoli e nelle praterie è vietato l'uso di prodotti chimici per pratiche di concimazione e diserbo, nonché di prodotti chimici di sintesi nelle pratiche selvicolturali.

6. Nell'esecuzione delle suddette pratiche colturali dovrà essere tenuto conto della presenza della fauna minore e dell'avifauna nidificante, nonché della presenza di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica quali siepi, filari, mantelli o alberi camporili, muretti a secco e ogni altra sistemazione della tradizione agraria locale di cui è sempre vietata l'eliminazione.
7. Al fine di tutelare il paesaggio e la biodiversità, è vietato il nuovo impianto (o la riconversione) di: nocciuleti non biologici, bambuseti, ed arboreti da legno con specie alloctone.
8. La messa a coltura di nuove aree o la sostanziale modificazione degli ordinamenti colturali tradizionali deve essere preventivamente concordata e nullaostata dall'Ente di Gestione.
9. Sono vietate le lavorazioni che favoriscano il dilavamento e l'erosione. Sono invece promosse le lavorazioni conservative che non prevedono l'inversione degli strati e che mantengano i residui vegetali in superficie.
10. È di norma vietato lo scasso profondo con inversione degli strati. Deroghe possono essere autorizzate dall'Ente solo per nuovi impianti, previa relazione agronomica che dimostri l'impossibilità di alternative meno impattanti.
11. Sono vietati gli spietramenti profondi; è consentita, previa comunicazione, la sola raccolta del pietrame affiorante che dovrà essere riutilizzato in loco (es. muretti a secco).
12. È vietato l'uso del glifosato e di diserbanti totali su tutte le superfici (coltivate, prative e margini stradali).
13. Nelle ordinarie operazioni colturali (sfalcio, aratura, raccolta) è fatto obbligo di adottare le seguenti cautele per la salvaguardia della fauna selvatica:
 - a. Inizio delle lavorazioni dal centro del campo procedendo verso l'esterno (direzione centrifuga) per permettere la fuga degli animali;
 - b. Utilizzo della barra d'involto (dispositivo scaccia-fauna) sulle macchine operatrici;
 - c. Adozione di un'altezza di taglio prudenziale e velocità di esecuzione ridotta nelle aree sensibili;
 - d. Creazione o mantenimento di una fascia vegetata non trattata (buffer zone) di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua, possibilmente arricchita con siepi arbustive autoctone.
13. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con prodotti fitosanitari ad attività insetticida e acaricida per le api e per la restante entomofauna pronuba, secondo quanto previsto dalla LR 25 ottobre 2022, n. 17, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:
 - a. durante il periodo di fioritura delle piante in coltura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali;
 - b. durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e altri pronubi;
 - c. durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi floreali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.
 - d. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extraflorali di interesse mellifero.
14. È obbligatorio l'uso di teli per pacciamatura esclusivamente in materiale biodegradabile.

15. Nel caso di accertata errata gestione agronomica che causi erosione o danni alla biodiversità, l'Ente di Gestione può ordinare la sospensione delle attività e imporre il ripristino ambientale dei luoghi.

Articolo 36 - Abbruciamenti

1. È fatto divieto assoluto di abbruciamento delle stoppie su tutto il territorio del Parco ed in qualsiasi periodo dell'anno.
2. L'abbruciamento in loco di soli residui vegetali, agricoli o forestali, derivanti da pratiche agricole aziendali (così come definiti dall'art. 185 del Dlgs 152/2006), è consentito, a comunicazione all'Ente di Gestione, unicamente al di fuori dei periodi in cui vige lo stato di pericolosità per gli incendi boschivi e a una distanza dal bosco superiore a 100 metri.
3. Le operazioni devono svolgersi su aree idonee, prive di vegetazione secca circostante e verificando l'assenza di fauna selvatica o nidi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 182, co. 6 bis, del Dlgs 152/2006. Il luogo deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci (fascia di sicurezza) atti ad arrestare il fuoco.
4. Durante l'abbruciamento e fino al totale spegnimento e raffreddamento dei residui, è fatto obbligo di garantire la costante presenza fisica del responsabile o di personale delegato, in numero sufficiente e dotato di attrezzature idonee all'immediato spegnimento di eventuali fiamme libere.

Articolo 37 - Direttive generali sui boschi

1. Il Parco Regionale di Veio tutela tutti i boschi per la loro preminente funzione ambientale e paesaggistica per il loro interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, produttive e culturali, anche in relazione a quanto stabilito nel precedente art. 11.
2. Le attività selvicolturali e di gestione delle risorse forestali del Parco sono disciplinate dai "Criteri per l'utilizzazione del patrimonio forestale nel Parco Regionale di Veio" ai sensi dell'art. 33 della LR. 29/1997.

Articolo 38 - Potature

1. Nelle zone B di Riserva Generale, C di Protezione e D di Promozione del Parco, per gli interventi di potatura ordinaria su verde urbano pubblico e privato (parchi urbani, giardini di pertinenza di fabbricati) è necessario trasmettere comunicazione preventiva all'Ente di Gestione, secondo la modulistica predisposta dall'Ente, la quale contiene le condizioni alle quali gli interventi sono consentiti.
2. Gli interventi di potatura ordinaria di cui al co. 1 sono consentiti esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - a. l'intervento deve essere eseguito senza danneggiare la pianta, garantendo uno sviluppo equilibrato dell'apparato vegetativo e della chioma, mediante tagli netti e correttamente posizionati, senza lesionare la corteccia;
 - b. la potatura deve essere limitata alla rimozione di rami secchi, malati o mal posizionati e alla riduzione della chioma verde entro un massimo di un terzo, con prevalente interessamento della porzione inferiore della chioma;
 - c. è vietata la capitozzatura, intesa come il taglio indiscriminato del fusto, delle branche primarie o di rami di grosso diametro, fatta eccezione per le siepi; eventuali riduzioni in altezza possono essere effettuate esclusivamente mediante la tecnica del taglio di ritorno;
 - d. per latifoglie e conifere non resinose, gli interventi possono essere effettuati esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo;

- e. il materiale di risulta deve essere smaltito nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti.
3. La potatura di alberature camporili, filari stradali, gruppi arborei e alberi isolati non ricadenti nel verde urbano, è subordinata al preventivo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione ed è consentita esclusivamente nel periodo 1° novembre – 31 marzo, salvo documentate e indifferibili ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità.
 4. Gli interventi di potatura in ambito boscato sono ammessi solo per casi espressamente documentati e devono rispettare le condizioni e i limiti tecnici di cui al co. 3, previa autorizzazione dell'Ente di Gestione.
 5. Le potature su alberi monumentali o sottoposti a specifico vincolo non sono consentite se non previo rilascio di nulla osta da parte dell'Ente di Gestione, sulla base di idonea perizia redatta da tecnico qualificato che comprovi la necessità di potatura, e non possono in ogni caso essere effettuate nel periodo compreso tra marzo e agosto, coincidente con la fase di nidificazione dell'avifauna, salvo documentate e indifferibili ragioni di tutela della pubblica e privata incolumità.

Articolo 39 – Taglio alberi e arbusti

1. Nel territorio del Parco:
 - a. è vietato l'abbattimento degli alberi se non espressamente soggetto a nulla osta, ad esclusione degli interventi di cui al successivo comma;
 - b. gli interventi di decespugliamento di arbusteti e roveti sono soggetti a preventivo rilascio di nulla osta. Il nulla osta rilasciato può contenere specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela della biodiversità, come ad esempio l'indicazione del periodo consentito per l'esecuzione degli interventi, il rilascio e la tutela di emergenze naturalistiche e l'eventuale limitazione della superficie interessata dall'intervento ai fini di tutela degli ecosistemi e dei corridoi ecologici.
 - c. ogni intervento sulla vegetazione deve perseguire il principio di conservazione, limitando le azioni al minimo indispensabile.
2. L'abbattimento e la rimozione di piante sparse o isolate morte in piedi o schiantate a terra, di diametro superiore a 10 cm, siano esse su prati e pascoli o relative a verde urbano pubblico o privato (parchi urbani, giardini di pertinenza di fabbricati) sono consentiti, previo rilascio di nulla osta. La richiesta dovrà contenere una mappa che espliciti l'ubicazione della/e pianta/e adeguata documentazione fotografica, per ciascun individuo morto. Il nulla osta rilasciato può contenere specifiche prescrizioni finalizzate alla tutela della biodiversità, come ad esempio l'eventuale rilascio di parte del tronco in piedi (avendo cura di eliminare situazioni di pericolo) o di topi a terra al fine di favorire lo sviluppo di xilofagi e/o prescrizioni riguardanti eventuali aspetti fitosanitari.
3. Gli abbattimenti di individui arborei in stato vegetativo, sia in ambito di verde urbano pubblico o privato (parchi urbani, giardini di pertinenza di fabbricati), sia qualora si tratti di filari stradali, alberature e individui arborei camporili, alberi su scarpate stradali, compresi o meno all'interno di formazioni boschive, sono soggetti a rilascio di nulla osta. Alla richiesta deve essere allegata una perizia tecnica redatta da tecnico qualificato (dottore agronomo o forestale, perito agrario, agrotecnico o figure professionali simili), che dimostri, per ciascun individuo arboreo:
 - a) L'esistenza di un rischio documentato non altrimenti riducibile o eliminabile. L'Ente Parco si riserva di richiedere la metodologia di valutazione della pericolosità più consona al singolo caso (ETD, ESM, ESP, CF, VTA visiva e/o strumentale con individuazione della classe di propensione al cedimento, valutazione integrata di stabilità) e l'analisi della valutazione del rischio con metodologia QTRA o altre eventuali metodologie standardizzate e ufficialmente riconosciute; tale perizia non è richiesta

esclusivamente nei casi di totale assenza di attività vegetativa o in caso di abbattimento di specie alloctone.

- b) L'esistenza di danni gravi e irreparabili ai manufatti circostanti, legittimamente esistenti, redatta da un tecnico abilitato (architetto/ingegnere/geometra/perito edile ed altre figure professionali simili).

Alla richiesta di nulla osta dovrà, in ogni caso, essere allegato un piano di compensazione che preveda il reimpianto di individui arborei di specie autoctona, in numero pari agli individui abbattuti. Tale piano andrà allegato anche nel caso di richiesta di abbattimento di alberi di specie alloctone.

Il nulla osta può contenere specifiche prescrizioni atte a limitare l'impatto dell'intervento, fermo restando l'obbligo del reimpianto nella stessa proprietà di altrettanti alberi di specie autoctone secondo le modalità indicate nello stesso nulla osta. Il reimpianto può non essere dovuto in casi specificatamente previsti dal nulla osta stesso per motivate ragioni di carattere ambientale o può essere eccezionalmente eseguito con specie non autoctone, che dovranno comunque essere non invasive, in contesti di verde urbano pubblico o privato (parchi urbani, giardini di pertinenza di fabbricati) in luoghi in cui la preesistenza delle stesse è documentabile oppure è desumibile dal contesto architettonico di pregio storico-artistico.

4. Gli interventi urgenti ed indifferibili, a tutela della pubblica e privata incolumità, potranno essere eseguiti sulla base di una preventiva comunicazione, corredata da perizia tecnica che documenti la necessità e l'urgenza dell'intervento. L'Ente Parco si riserva di prescrivere opportune misure compensative mediante successiva presa d'atto dell'intervento.
5. È consentito, al di fuori degli ambiti boschivi, l'abbattimento di piante deperienti o morte con diametro inferiore a 10 cm, anche senza necessità di nulla osta.
6. È vietato il taglio di individui arborei sparsi o isolati presenti su prati e pascoli aventi diametro del fusto superiore a 5 cm, misurato a 1,30 m da terra, salvo il caso di specie alloctone invasive e interventi finalizzati alla conservazione e gestione attiva di prati e pascoli, per i quali è comunque necessario il nulla osta preventivo dell'Ente. È vietata qualsiasi pratica che comporti il deperimento o la morte dell'individuo arboreo, inclusa la cercinatura o danneggiamenti degli apparati radicali. Fanno eccezione gli interventi eseguiti in attuazione di prescrizioni di nulla osta o di specifici progetti scientifici autorizzati dall'Ente.

40 – Rimboschimenti, imboschimenti e forestazione

1. Rimboschimenti, imboschimenti, forestazione e nuovi impianti arborei sono soggetti a rilascio di nulla osta e possono essere eseguiti, ferma restando la necessità di conservazione di eventuali habitat di importanza vegetazionale o faunistica. Devono essere realizzati con specie autoctone, di provenienza locale certificata, secondo la normativa vigente in campo di materiale di propagazione forestale. Le specie scelte devono essere coerenti con la serie di vegetazione e le condizioni microstazionali del sito di impianto e, a tal fine, devono essere preceduti da un'analisi fitosociologica al fine di individuare correttamente la potenzialità vegetazionale.

Articolo 41 – Disciplina del pascolo e del carico pascolativo

1. Il pascolo bovino, ovi-caprino, suino ed equino è consentito sulle colture foraggere, nei prati e pascoli permanenti, anche arborati, così definiti dal D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, fermo restando quanto stabilito in merito a pascoli percorsi dal fuoco dal Regolamento regionale n. 7/2005 e ss.mm.ii.
2. Il pascolo in bosco è sempre vietato alle capre. È inoltre vietato nelle aree percorse dal fuoco, secondo la vigente normativa in materia, ed in quelle in rinnovazione, come segue:
 - a. nei cedui, pascolo vietato a bovini ed equini per almeno 10 anni dopo il taglio; pascolo ovino e suino secondo quanto previsto da normativa vigente;

- b. nelle fustaie, pascolo vietato a bestiame bovino ed equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 4,5 metri; pascolo ovino e suino vietato equino prima che il novellame abbia raggiunto mediamente l'altezza di 2 metri.
3. La densità di bestiame sostenibile è definita nell'ambito di un Piano di utilizzo dei pascoli, da redigere a cura delle Aziende agricole e degli Enti pubblici competenti. Il Piano deve essere sottoposto a nulla osta dell'Ente e deve basarsi su stime documentate della produttività dei pascoli e del carico zootecnico sostenibile, tali da evitare alterazioni delle caratteristiche fisiche del suolo e da garantire la rinnovazione e la crescita del cotico erboso, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse conservazionistico presenti nel Parco. Il piano dovrà anche prevedere un'adeguata turnazione dei pascoli.
4. In assenza di tali Piani, la densità di bestiame non dovrà superare la soglia di 1 UBA/ha per anno e 0,5 UBA/ha per anno in caso di pascolamento in bosco.

Articolo 42 - Allevamenti

1. È fatto divieto di avviare nuovi allevamenti di specie non domestiche e, in generale, di specie animali oggetto di attività venatoria, fatte salve le eccezioni di cui al co. 2.
2. Possono essere eccezionalmente assentiti allevamenti di specie autoctone non domestiche, esclusivamente nell'ambito di piani e programmi di riqualificazione, conservazione e ripopolamento faunistico, anche mediante la creazione di Aree faunistiche, che prevedano la partecipazione dell'Ente di Gestione e di altri Enti o Istituti pubblici competenti.
3. Gli allevamenti a stabulazione fissa e quelli, comunque, intensivi sono considerati incompatibili con le finalità istitutive del Parco. L'Ente di Gestione favorisce e promuove esclusivamente le forme di allevamento tradizionale, biologico ed estensivo, finalizzate alla conservazione del paesaggio agro-romano storico.
4. Tutte le nuove attività di allevamento aziendale consentite nel territorio del Parco sono subordinate al rilascio di preventivo nulla osta da parte dell'Ente di Gestione e, ove previsto, alla definizione e approvazione di un Piano di Utilizzazione Aziendale (PUA), finalizzato alla verifica della compatibilità ambientale, paesaggistica e sanitaria dell'attività. In ogni caso alla richiesta di nulla osta dovrà essere allegata relazione tecnica che riporti:
 - a. numero di capi previsti nell'allevamento e valutazione delle UBA/ha;
 - b. indicazione del calcolo del relativo carico di azoto coerente con il numero totale di capi mediamente presenti in azienda;
 - c. modalità di gestione dei capi in relazione alla turnazione dei pascoli, specificazione delle suddivisioni in settori ed inclusione delle superfici in cicli di rotazione agraria al fine di permettere lo sfruttamento ottimale del pascolo, prevenendo l'eccessiva usura del cotico erboso e concedendo ai vari appezzamenti un periodo di riposo per il ricaccio vegetativo;
 - d. modalità di gestione delle deiezioni, tenendo conto delle caratteristiche pedoclimatiche e della distanza dai corpi idrici;
 - e. qualora necessario, eventuali accorgimenti adottati nella realizzazione della recinzione perimetrale finalizzati ad evitare l'intrusione di specie selvatiche all'interno dell'allevamento.
5. La consistenza massima degli allevamenti, espressa in numero di capi, nonché il rapporto tra unità bovine adulte (UBA) e superficie agricola utilizzata (SAU), che comunque non deve essere superiore a 3 UBA/ha di SAU, sono definiti in sede di istruttoria del PUA o del nulla osta, sulla base:
 - a. della capacità di carico dei suoli;
 - b. della disponibilità di risorse foraggere;
 - c. della compatibilità con gli habitat e le specie di interesse conservazionistico presenti;

d. delle normative sanitarie e ambientali vigenti.

6. Nuove attività di allevamento cani sono consentite esclusivamente nell'ambito di PUA approvati e previa acquisizione del preventivo nulla osta dell'Ente di Gestione, nel rispetto delle norme sanitarie, di benessere animale e delle disposizioni vigenti in materia di tutela della fauna selvatica. Al fine di non arrecare disturbo alla fauna selvatica, le strutture relative ai suddetti allevamenti devono essere posizionate ad una distanza non inferiore a 150 metri da core areas, corridoi ecologici e stepping stones come individuati nelle tavole di analisi del piano.
7. Le attività di cui al co. 6 dovranno comunque garantire un utilizzo estensivo e sostenibile della risorsa suolo, mediante un rapporto tra numero di cani mediamente presenti in azienda e superficie agricola utilizzata non superiore a 5capi/ha e comunque un numero di fattrici complessivo non superiore a 20; le stesse dovranno garantire un'adeguata gestione delle deiezioni canine, anche mediante dimensionamento dell'eventuale fossa Imhoff, che tenga conto del numero di capi mediamente presenti in azienda ed utilizzi come coefficiente di conversione cani/abitanti equivalenti il valore 0,50 AbEq/capo (vedi "Linee guida per l'istruttoria autorizzativa dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche ed assimilate" – ARPAL).

Copia

TITOLO IV- ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

CAPO I - REGOLE PER INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE EDILIZIO

Articolo 43 - Condizioni di edificabilità

1. Tutti gli interventi devono essere compatibili e coerenti con gli obiettivi generali dell'area naturale protetta come elencati all'art. 2 – "*Identità specifica dell'area naturale protetta e obiettivi generali*" delle Norme Tecniche Attuative del Piano.
2. Nuove costruzioni a fini agricoli sono possibili solo a seguito dell'approvazione di un PUA - Piano di Utilizzazione Aziendale, come definito ai sensi della legislazione regionale vigente che definisce gli interventi edilizi o di trasformazione territoriale strettamente necessari allo sviluppo aziendale, nel rispetto quanto previsto dalla Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 38.
3. Gli interventi edilizi devono essere realizzati secondo i principi della bio-architettura ai sensi delle leggi e dei regolamenti regionali vigenti, con particolare riferimento alla Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 "*Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia*".
4. L'Ente di Gestione incentiva la rimozione di eventuali detrattori ambientali, come linee elettriche, capannoni, recinzioni in filo spinato, ecc., al fine di garantire la conservazione e/o il ripristino dell'equilibrio ecologico.
5. Le opere a rete necessarie per gli approvvigionamenti (elettrici, telefonici, idrici, fognari, ecc.) dei fabbricati esistenti sono consentite preferibilmente lungo i tracciati e le sedi viarie esistenti, in interrato, salvo impedimenti tecnici verificati dalle aziende fornitrici. In quest'ultimo caso dovranno essere adottate le soluzioni tecniche che garantiscano il minor impatto ambientale e paesaggistico.
6. È in ogni caso vietata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree naturali, agricole o di pregio paesaggistico, salvo quanto diversamente previsto dalle NTA del Piano e previa valutazione di compatibilità da parte dell'Ente di Gestione.

Articolo 44- Opere e manufatti non ammissibili

1. In attuazione delle NTA, nel territorio del Parco naturale di Veio non sono ammessi impianti, manufatti ed opere, non compatibili con gli obiettivi di tutela e conservazione dell'area protetta, salvo eccezioni contenute negli elaborati cartografici e nelle stesse NTA del Piano, nonché nella normativa vigente:
 - a. per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi diversi;
 - b. destinati a trattenere, regolare od accumulare le acque in modo durevole (dighe);
 - c. per il trasporto aereo di energia elettrica (elettrodotti), ad eccezione di quanto indicato nell'art. 55, c. 9 del presente Regolamento;
 - d. destinati alla produzione di clinker (cemento);
 - e. di fusione di metalli ferrosi;
 - f. di produzione di ghisa o acciaio;
 - g. di fusione e lega di metalli non ferrosi e/o altre sostanze minerali;
 - h. destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante forgiatura con magli;
 - i. destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante laminazione e applicazione di strati protettivi di metallo fuso;

- j. per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici;
 - k. per la produzione di vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro;
 - l. per la fabbricazione di prodotti chimici e trattamento di prodotti intermedi;
 - m. per la produzione e trattamento di antiparassitari, pesticidi, prodotti chimici e farmaceutici, pitture e vernici, inchiostri di stampa, elastomeri e perossidi;
 - n. per la fabbricazione di carta e cartoni;
 - o. per la concia del cuoio e del pellame;
 - p. di molitura di cereali, di prodotti amidacei, di prodotti alimentari per zootecnia;
 - q. per la produzione di zuccheri o lieviti;
 - r. di stoccaggio in superficie di gas naturali con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
 - s. di stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con capacità complessiva superiore a 10.000 m³;
 - t. di stoccaggio in superficie di combustibili fossili;
 - u. di stoccaggio di rifiuti o di prodotti chimici;
 - v. di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
 - w. di discarica di rifiuti urbani ed assimilati, nonché speciali non pericolosi, ad eccezione dei materiali inerti;
 - x. di trattamento delle acque reflue salvo quelli ad uso domestico e quelli strettamente necessari a soddisfare le esigenze dei Piani di Recupero di cui all'art. 35 delle NTA di Piano;
 - y. di estrazione di materiali dal suolo e dal sottosuolo e di realizzazione di impianti connessi (cave, torbiere, miniere, ecc.).
2. Sono fatti salvi, fino alla cessazione del loro ciclo di vita, gli impianti, manufatti e opere di cui al precedente comma autorizzati prima della data di pubblicazione sul BUR del presente Regolamento.

Articolo 45 - Comitato per la qualità paesaggistica e architettonica

1. Per la valutazione di interventi di particolare rilevanza per dimensioni, caratteristiche progettuali e contesto ambientale e paesaggistico, il Direttore, può nominare un apposito comitato di consulenza ovvero può avvalersi delle Commissioni locali per il paesaggio dei Comuni del Parco, previste dall'art. 2 della Legge Regionale 22 giugno 2012, n. 8, ove istituite.

Articolo 46 - Disciplina degli insediamenti ricettivi all'aria aperta

1. All'interno del Parco naturale di Veio, il campeggio e la sosta di camper sono consentiti esclusivamente nelle aree attrezzate, individuate e segnalate con apposita cartellonistica dall'Ente di Gestione, nonché nelle strutture ricettive autorizzate.
2. In conformità alle NTA del Piano, nelle aree classificate come Sottozona D3 è consentita la realizzazione di nuovi campeggi. Gli interventi sono soggetti a preventivo Nulla Osta e devono rispettare i seguenti parametri:
- a. Per i nuovi campeggi, la superficie delle aree attrezzate delle strutture ricettive e dei relativi servizi non può superare il 10% della superficie fondiaria.

- b. Per i campeggi esistenti è consentito l'adeguamento igienico-funzionale, tecnologico e antisismico. Ai fini dell'adeguamento al RR 18/2008, è ammesso un incremento una tantum del 20% della volumetria legittimamente esistente.
- c. Gli interventi di recupero degli edifici esistenti finalizzati ad attività sportive o servizi, sino alla ristrutturazione e/o demolizione e ricostruzione, ai sensi dell'art. 3 lett. a), b), c), d) del DPR 380/2001, sono consentiti solo entro i limiti delle volumetrie e superfici coperte legittimamente esistenti.

Articolo 47 - Interventi nelle aree agricole

1. Nelle aree agricole del Parco naturale di Veio, classificate come zone C di Protezione, e nelle sottozone D3e D5 sono ammesse attività rurali aziendali come definite dalla LR 14/2006, comunque riconducibili alla natura ed ai caratteri ambientali dell'area naturale protetta ed ai caratteri tipologici degli edifici.
2. In linea con le NTA di Piano, la realizzazione di serre mobili stagionali può essere consentita, su iniziativa di aziende agricole o di altri soggetti aventi titolo, conduttori dei fondi agricoli, qualora necessarie alle attività agricole e funzionali a interventi promossi o approvati dall'Ente di Gestione che non superi il 5% del fondo aziendale e per un massimo di 5.000 mq. Il rilascio del nulla osta è subordinato alla valutazione dell'Ente in merito alla superficie da destinare, al fine di evitare un'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli e minimizzarne l'impatto sul paesaggio.
3. Per serre a carattere stagionale è da intendersi un manufatto per la coltivazione prevalente di colture ortive, ad uso temporaneo, non superiore a 6 mesi consecutivi nell'arco dell'anno solare, da rimuovere al termine del periodo autorizzato. La eventuale richiesta di installazione di una nuova serra stagionale non potrà avvenire prima di 6 mesi dall'avvenuto smontaggio della serra precedente.
4. La precarietà della serra deve essere garantita dalla totale assenza di plinti e di gettate di fondazione, è inoltre ammesso l'impiego di struttura portante in legno e/o metallo con tamponamento costituito da materiale trasparente leggero, o da telo ombreggiato ove necessario.
5. Sono ammessi manufatti agricoli precari, quali ricoveri di emergenza per le greggi, abbeveratoi, recinti e stazzi e piccoli ricoveri per attrezzi e/o per materiali da accantonarsi provvisoriamente, realizzati da Imprenditori Agricoli Professionali (IAP) o Coltivatori Diretti (CD), su un fondo minimo di 5.000 mq, strettamente funzionali alle attività produttive aziendali e coerenti con le caratteristiche tipologiche e paesaggistiche dei luoghi. Tali manufatti, soggetti a rimozione al termine del periodo di utilizzo, devono presentare carattere di temporaneità e reversibilità, in conformità con le disposizioni del successivo comma.
6. Per piccolo ricovero per attrezzi e/o per materiali da accantonarsi provvisoriamente è da intendersi un manufatto con superficie non superiore a 5,00 mq e con un'altezza massima di 1,90 m. La precarietà della costruzione deve essere garantita dalla totale assenza sia di plinti o gettate di fondazione, sia di pavimentazioni cementizie o di pavimentazioni in piastrelle anche appoggiate. È consentita la protezione dal suolo naturale del terreno tramite la sistemazione di un tavolato eventualmente rialzato da spessori lignei. Sono in ogni caso vietati i materiali non tradizionali ed in particolare: tubolari e/o profilati di ferro, tamponamenti verticali, orizzontali o inclinati in pannelli di conglomerato ligneo, di materie plastiche e di metallo.
7. Gli interventi per il miglioramento funzionale della viabilità esistente, finalizzati alla messa in sicurezza, alla riduzione della pericolosità e al miglioramento dell'accessibilità, possono comprendere opere puntuali quali ponti, fossette di scolo, adeguamenti plano-altimetrici e altre strutture analoghe, purché realizzate con materiali ecocompatibili e tecniche a basso impatto ambientale.

8. Gli adeguamenti della viabilità esistente e il riutilizzo di tracciati ferroviari dismessi per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e ippoviari, finalizzati alla fruizione sostenibile del territorio dovranno garantire la permeabilità dei suoli e privilegiare l'utilizzo di materiali naturali o a basso impatto, in modo da minimizzare l'alterazione del paesaggio agrario.
9. Al di fuori dei centri abitati perimetrati ai sensi del Codice della Strada, è vietata l'installazione di insegne luminose di qualsiasi tipo. L'illuminazione eventualmente prevista per percorsi o aree di sosta dovrà attenersi alle indicazioni dell'art. 37, co. 3 delle NTA, adottando sistemi a basso impatto luminoso e conformi alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'inquinamento luminoso.

Articolo 48 - Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Sono favoriti interventi tesi alla tutela e al recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali e al ripristino dei paesaggi agrari tradizionali.
2. Per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo delle sistemazioni agrarie tradizionali si applicano i criteri generali relativi all'uso di materiali e tecnologie costruttive tradizionali.

Articolo 49 - Disciplina dei PUA - Piani di Utilizzazione Aziendale

1. I CD, come definiti dagli articoli 1 e 2 della l. 1017/1957 e gli IAP, singoli o associati, così come definiti all'articolo 1 del d.lgs. 99/2004, possono richiedere, ai sensi della normativa vigente, l'approvazione di un PUA per l'attuazione dei programmi di miglioramento aziendale delle aziende agricole legittimamente operanti nell'area naturale protetta di cui risultino titolari.
2. Il PUA deve obbligatoriamente tener conto del Codice BPA, come disciplinato dal Decreto Ministeriale 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola".
3. Nel territorio del Parco naturale di Veio, i PUA trovano applicazione nelle zone di Riserva Generale, di Protezione e di Promozione economica e sociale.
4. All'interno del perimetro della ZSC il PUA non è mai consentito ad eccezione della sottozona C1 (Paesaggio agrario con funzione di connessione ambientale).
5. La nuova edificazione, nonché la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici dovrà rispettare quanto disciplinato dalla LR 6/2008 in materia di architettura sostenibile e bioedilizia, privilegiando le alternative e le soluzioni progettuali con minore impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alla localizzazione e al corretto inserimento ambientale degli interventi, alla limitazione degli effetti negativi sulle componenti ambientali.
6. Il PUA come disciplinato dagli articoli 57 e 57bis della LR 38/1999, pur potendosi realizzare nelle zone B di Riserva Generale, C di Protezione e D di Promozione Economica e Sociale, può introdurre una volumetria esclusivamente nelle Zone C e D, che deve, laddove tecnicamente possibile, costituire un unico complesso integrato al corpo principale.
7. La nuova edificazione potrà essere consentita unicamente qualora sia dimostrata, con idonea documentazione tecnica, l'impossibilità di utilizzare il patrimonio edilizio esistente ai fini della conduzione agricola. Inoltre, al fine di evitare pratiche di frammentazione fondiaria e di garantire la tutela dei caratteri tipologici e paesaggistici propri dei latifondi dell'agro-romano, la proprietà oggetto di PUA dev'essere considerata nella sua interezza comprendendo anche le porzioni già edificate e localizzando i manufatti da realizzare solo su appezzamenti di pertinenza con la superficie maggiore.

Articolo 50 - Strutture temporanee e/o stagionali

1. Ai sensi dell'art. 20, co. 6 delle NTA del Piano, all'interno del Parco naturale di Veio è consentita, previo rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente di Gestione, l'installazione di strutture amovibili ad uso temporaneo o stagionali finalizzate a soddisfare documentate esigenze contingenti e limitate nel tempo delle aziende agricole esistenti, ovvero correlate direttamente a specifiche fasi stagionali delle normali attività colturali delle medesime aziende.
2. È altresì consentita la realizzazione di strutture amovibili stagionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pergotende e palloni pressostatici, destinate alla copertura di strutture sportive legittimamente esistenti che siano strettamente funzionali e limitate allo svolgimento delle attività sportive, che non incidano negativamente o permanentemente sull'ambiente e che non siano in contrasto con le finalità di tutela e gli obiettivi istitutivi dell'area naturale protetta.

Articolo 51 - Strutture temporanee per eventi e manifestazioni.

1. Ai sensi dell'art. 20, co. 6 delle NTA del Piano, all'interno del Parco naturale di Veio è consentita l'installazione di strutture temporanee per eventi pubblici e manifestazioni temporanee, previo rilascio del Nulla Osta da parte dell'Ente di Gestione, purché non siano in contrasto con le finalità della legge istitutiva del Parco (LR 29/1997) e fermo restando quanto previsto dall'art. 11, co. 3, della L 394/1991.
2. L'installazione delle strutture di cui al comma precedente è consentita, in coerenza con le finalità e gli obiettivi istitutivi dell'area naturale protetta, per lo svolgimento di manifestazioni ed eventi organizzati con finalità didattiche, scientifiche, culturali, sportive o di promozione dei prodotti delle aziende agricole e artigianali del territorio dell'area naturale protetta, promossi da enti, associazioni o aziende agricole operanti nel territorio del Parco.
3. L'installazione delle strutture temporanee è subordinata al rilascio del nulla osta dell'Ente di Gestione, che verifica:
 - a. la compatibilità dell'intervento con le finalità istitutive del Parco e con gli obiettivi di tutela del Piano;
 - b. la reversibilità dell'intervento e la facile rimozione delle opere al termine dell'uso autorizzato;
 - c. l'assenza di interferenze con habitat sensibili, corsi d'acqua, aree boscate o siti archeologici;
 - d. l'idoneità dei materiali e delle modalità costruttive a garantire minimo impatto paesaggistico e ambientale.
4. È facoltà dell'Ente di gestione limitare la durata delle strutture temporanee, rispetto a quanto previsto dall'art. 20, co. 6 delle NTA, nel caso in cui l'evento pubblico o la manifestazione, tenuto conto della finalità di tutela dell'area protetta, possa avere impatti significativi sull'ambiente.
5. Le aree a parcheggio necessarie allo svolgimento degli eventi pubblici e delle manifestazioni temporanee non possono essere localizzate su suolo agricolo e/o naturale per periodi superiori a dieci giorni all'anno, anche non consecutivi. Per eventi di durata inferiore è ammesso l'uso temporaneo, purché senza l'impiego o deposito di materiali di qualsiasi tipo per la sistemazione delle aree di parcheggio.
6. Al termine del periodo autorizzato, il richiedente è tenuto a procedere alla completa rimozione della struttura e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le modalità indicate dall'Ente di Gestione.

7. La realizzazione di strutture permanenti o comunque difformi dalle prescrizioni del presente articolo costituisce intervento non compatibile con gli obiettivi di tutela del Parco e non assentibile ai sensi dell'art. 11, co. 3, della L 394/1991.

Articolo 52 - Interventi edilizi

1. Per tutti gli interventi edilizi da realizzare all'interno del Parco naturale di Veio è preferibile impiegare materiali biocompatibili e riciclabili al termine del ciclo di utilizzo, l'adozione di sistemi di raccolta, regolazione e riutilizzo delle acque meteoriche e del flusso idrico, componenti a basso contenuto energetico e ridotte emissioni di gas serra inglobate, nonché prevedere tecniche che possano garantire il rispetto del benessere ambientale e della salute degli abitanti, con tecnologie a bassa emissione sonora ed elettromagnetica, assicurando la tutela dell'ambiente e della salute umana, conformemente con quanto disciplinato dalla Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 6 "Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia" e dalla Legge Regionale 13 aprile 2000, n. 23 "Norme per la riduzione e per la prevenzione dell'inquinamento luminoso - modificazioni alla Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14", dal regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 8 "Regolamento regionale per la riduzione e prevenzione dell'inquinamento luminoso" e dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
2. Il materiale ligneo utilizzato per le strutture permanenti e amovibili dovrà provenire da foreste gestite secondo standard sostenibili, preferibilmente munito di certificazione FSC (*Forestry Stewardship Council*) oppure PEFC (*Pan European Forest Certification*).
3. Le sistemazioni esterne agli interventi edilizi, comprese le aree a parcheggio, gli spazi aperti pubblici e le aree di pertinenza degli edifici, dovranno garantire:
 - a. la mitigazione dell'effetto isola di calore tramite l'uso di coperture vegetali o superfici riflettenti;
 - b. la conservazione della permeabilità del sito, limitando le superfici pavimentate che dovranno comunque essere di tipo permeabile.
4. In presenza di terreni geologicamente instabili o soggetti a dissesto, anche se non cartografati nel PAI, gli interventi di nuova edificazione dovranno prevedere il ripristino o la stabilizzazione degli assetti compromessi attraverso l'impiego prioritario di tecniche di ingegneria naturalistica.
5. L'eventuale impossibilità tecnica all'adozione di tali tecniche dovrà essere adeguatamente documentata e giustificata all'interno del progetto, mediante specifico elaborato tecnico.
6. È consentita la realizzazione di porticati, tettoie e pergolati in legno, secondo le tipologie presenti in loco, esclusivamente nei terreni di pertinenza degli edifici esistenti e nei limiti del 20% del volume dell'edificio principale.
7. È consentita la realizzazione di serre bioclimatiche, su edifici legittimi o legittimati, il cui volume non rientra nel computo del volume complessivo dell'abitazione, purché nel rispetto dei seguenti requisiti tecnici e funzionali:
 - a. la proiezione in pianta della serra non deve superare il 15% della superficie utile dell'unità abitativa a cui è funzionalmente collegata, e il suo volume lordo complessivo non deve eccedere il 10% del volume riscaldato dell'edificio;
 - b. non deve essere né riscaldata né raffrescata da impianti di climatizzazione attivi;
 - c. almeno un terzo della sua superficie deve risultare apribile, al fine di garantire un'adeguata ventilazione naturale e il controllo del surriscaldamento estivo;
 - d. devono essere previste schermature solari, fisse o mobili, atte a ridurre l'irraggiamento solare estivo in misura non inferiore al 70%;

- e. può essere addossata, incorporata o semi-incorporata rispetto al volume edilizio esistente;
- f. la serra non può configurarsi come ambiente abitabile o climatizzato, né essere utilizzata in modo diretto o indiretto come nuovo spazio abitativo, permanente o temporaneo, né come luogo di lavoro, ma conserva una esclusiva funzione energetico-passiva.

Articolo 53 - Recinzioni

1. Le recinzioni nel territorio del Parco devono essere realizzate garantendo la salvaguardia dei valori paesaggistici, l'integrità degli ecosistemi e la mobilità della fauna selvatica, assicurandone l'accesso ad aree di alimentazione e rifugio. È sempre consentito il ripristino delle recinzioni esistenti e la realizzazione di recinzioni necessarie alla protezione di impianti tecnologici o per motivi di sicurezza e incolumità pubblica.
2. Le recinzioni devono tener conto delle seguenti indicazioni in base alla zonizzazione di Piano:
 - Nella zona A di Riserva Integrale le recinzioni sono consentite esclusivamente per attività di ricerca scientifica, monitoraggio e conservazione della biodiversità, previo nulla osta dell'Ente.
 - Nelle zone B di Riserva Generale e C di Protezione sono ammesse recinzioni per attività agricole, protezione dell'edificato, degli orti, degli allevamenti di bassa corte adiacenti alle abitazioni e per la preservazione di emergenze identitarie. Possono essere previste recinzioni temporanee per esigenze agricole aziendali.
 - Nelle zone D di Promozione Economica e Sociale, oltre alle finalità di cui al punto precedente, sono ammesse recinzioni lungo il fronte stradale a protezione dell'edificato e grigliati metallici per impianti tecnologici.
 - Nelle zone B, C e D le recinzioni devono, inoltre, rispettare i seguenti parametri:
 - Staccionate: altezza massima 1,50 m.
 - Siepi vive: realizzate esclusivamente con essenze autoctone.
 - Pali (legno o metallo) e rete metallica: altezza massima 2,20 m.
 - Recinzioni elettrificate: per la protezione delle colture e del bestiame.
 - Recinzioni miste, consentite solo in zona D: muratura (H max 0,50 m) con sovrastanti pali e rete o ringhiera metallica a disegno semplice, limitatamente al fronte stradale delle abitazioni.
 - Grigliati metallici, consentite solo in zona D: esclusivamente a protezione di impianti tecnologici.
3. Le recinzioni delle abitazioni devono armonizzarsi con il contesto paesaggistico e le tipologie ricorrenti. Qualora l'abitazione insista su un lotto già recintato, non è consentito l'ampliamento della superficie recintata a seguito dell'accorpamento di lotti adiacenti.
4. Sono consentite chiudende e recinzioni temporanee per la protezione di rimboschimenti, giovani piante forestali o opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica. Tali interventi devono essere adeguatamente motivati nel progetto.
5. In caso di intercettazione di sentieri o percorsi di fruizione, le recinzioni dovranno sempre prevedere idonei cancelli, varchi o sistemi di attraversamento che ne garantiscano la continuità e l'accessibilità.

Articolo 54 - Edifici con tipologie edilizie storiche

1. Appartengono alla categoria degli "edifici con tipologie edilizie storiche" i fabbricati la cui data di prima edificazione risale ad oltre settanta anni, previa apposizione del vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004.

2. Sugli edifici di cui al comma precedente sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi tendenti alla conservazione, alla manutenzione ed al riutilizzo, evitando effetti di snaturamento dell'esistente, ed in particolare: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.
3. Sono comunque consentiti gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, senza ampliamenti di volumetria e/o di superficie.
4. Sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica vigente, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.
5. Per gli interventi edilizi su fabbricati con tipologie edilizie storiche, di cui al co. 2, si applicano criteri generali relativi all'uso di materiali e tecnologie costruttive tradizionali.

Articolo 55 - Recupero dei ruderi

1. La riedificazione e/o il recupero, anche con cambio di destinazione d'uso, dei ruderi, qualora sia possibile documentarne inequivocabilmente la consistenza volumetrica, è ammessa solo se localizzata sul sedime originario, nel rispetto dei caratteri tipologici specifici della tipologia edilizia d'origine e comunque secondo le caratteristiche ed i materiali ricorrenti nel territorio rurale del Parco.

Articolo 56 - Destinazione d'uso

1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti edilizi e nei piani urbanistici. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area si intende il complesso di usi e funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 32 delle NTA del piano, il cambio della destinazione d'uso è consentito qualora non comporti un incremento del carico urbanistico e dell'impatto ambientale e sia conforme agli obiettivi generali di tutela del Piano del Parco. Gli stessi criteri si applicano anche quando non comporti opere fisiche ed edilizie.
3. Il cambio di destinazione d'uso, anche in assenza di opere edilizie, è sempre subordinato al rilascio del Nulla Osta dell'Ente.
4. Qualora gli edifici facciano parte di aziende agricole attive, il cambio di destinazione d'uso è possibile solo quando si dimostra che l'edificio non è più necessario per le attività agricole previste nel PUA, redatto ai sensi della normativa regionale vigente.
5. Sono ammesse esclusivamente le seguenti nuove destinazioni d'uso degli edifici, purché compatibili con le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storiche dell'area naturale protetta:
 - civile abitazione;
 - attività artigianali o commerciali connesse, complementari o integrative dell'attività agricola e/o microimprese rurali;
 - attività ricettive rurali e agrituristiche;
 - attività di ristorazione e/o degustazione dei prodotti agroalimentari locali;
 - impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, limitatamente ai volumi tecnici strettamente necessari all'esercizio dell'impianto;
 - attività sportive compatibili con la fruizione dell'ambiente rurale, limitatamente a manufatti accessori e temporanei.

Articolo 57 - Impianti tecnologici ed utenze

1. Per tutti gli interventi relativi a fabbricati la messa in opera d'impianti tecnologici deve rispettare i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a. opere di allaccio alle reti di servizio

I vani di contenimento dei sistemi di misurazione delle energie e delle materie erogate agli utenti devono di norma essere ricavati "ad incasso", all'interno delle murature esistenti o di progetto dell'organismo edilizio principale o dei suoi annessi. Nel caso in cui non sia possibile realizzare un inserimento ad incasso senza pregiudicare l'aspetto e le caratteristiche costitutive della facciata, è ammessa la realizzazione di piccoli volumi di contenimento che fuoriescono dai corpi di fabbrica, purché in adiacenza alle murature e al piano di campagna. Non sono ammessi manufatti esterni e distinti dai principali volumi edilizi a meno che tali localizzazioni non siano necessarie per ragioni di sicurezza o per particolari condizioni dell'organismo edilizio. La sistemazione dei contatori, realizzata tramite incasso nelle murature esistenti e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non è da sottoporre al rilascio del nulla osta dell'Ente di Gestione. Al contrario, la sistemazione dei contatori che realizzi nuovi volumi, sia in adiacenza che esterni all'organismo edilizio, è da sottoporre al rilascio del nulla osta.

b. opere ed impianti tecnologici

Non è consentita la realizzazione o l'installazione di impianti tecnologici esterni agli organismi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio delle attività agricole aziendali, purché inseriti nei PUA. L'installazione di serbatoi per combustibili è consentita solo nei casi in cui sia possibile il loro interrimento. È consentita l'installazione di piccoli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché integrati agli edifici legittimamente esistenti e strettamente funzionali all'attività agricola o residenziale, nel rispetto delle limitazioni, delle localizzazioni e delle tipologie previste all'art. 38 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano. Tali impianti dovranno in ogni caso conformarsi alle disposizioni della pianificazione paesaggistica e della normativa vigente in materia di tutela ambientale.

c. smaltimento delle acque piovane

Negli interventi di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, di cui rispettivamente all'art. 3, co. 1, lett. d), e) ed f) del DPR 380/2001 si applica quanto previsto dall'art. 4 della LR 6/2008.

Articolo 58 - Demolizioni

1. Le demolizioni, ove consentite dalle NTA del Piano e dalla normativa vigente in materia, sono subordinati al rilascio di preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione, il quale si esprime anche sulle modalità di ripristino dei luoghi o sulle eventuali successive fasi di ricostruzione.

Articolo 59 - Costruzione di piscine

1. Nell'area del Parco naturale di Veio, in considerazione delle condizioni di carenza e riduzione delle riserve idriche del territorio, è vietata la realizzazione di piscine, fatta eccezione per gli impianti pubblici, di uso pubblico previsti nei Piani di recupero e di quelle funzionali ad attività agrituristiche e pertinenziali agli edifici ricadenti nelle zone di promozione economica e sociale.
2. Per le fattispecie ammesse al comma 1, fatta eccezione per gli impianti pubblici, è fatto divieto di utilizzo di acqua potabile erogata dal civico acquedotto per il riempimento e per il ricambio stagionale delle vasche. L'approvvigionamento deve avvenire esclusivamente tramite fonti indipendenti, quali il recupero di acque meteoriche in apposite cisterne o tramite autobotti di acqua non potabile, con onere a carico del proprietario.

3. Al fine di minimizzare il consumo della risorsa idrica, i progetti per la realizzazione di nuove piscine devono prevedere obbligatoriamente sistemi di ricircolo e di filtraggio ad alta efficienza, volti a limitare il ricambio d'acqua al solo reintegro dei volumi persi per evaporazione. La dispersione delle acque di svuotamento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sugli scarichi, privilegiando sistemi di riutilizzo per scopi irrigui o antincendio previa depurazione.

Articolo 60 - Costruzione di vani interrati

1. Nel Parco naturale di Veio è consentita la realizzazione di vani completamente interrati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a. l'intervento deve essere contenuto nei limiti della sagoma del manufatto esistente per garage e locali tecnici, per cantine, magazzini, ecc.;
 - b. l'intervento non deve comportare alcuna alterazione del suo aspetto esteriore;
 - c. la realizzazione del vano interrato dovrà tenere conto delle condizioni di stabilità del manufatto esistente che non potrà essere demolito nel caso si tratti di edifici con tipologie edilizie storiche;
 - d. l'altezza massima del vano interrato non dovrà superare i 240 cm;
2. Qualora non sia possibile l'inserimento nei limiti della sagoma del manufatto è consentita la realizzazione in interrato esclusivamente di locali tecnici e autorimesse necessarie a soddisfare i requisiti minimi previsti dalla Legge 24 marzo 1989, n. 122 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale".

Articolo 61 - Spazi aperti di pertinenza degli edifici

1. È consentita la realizzazione dei seguenti interventi negli spazi aperti di pertinenza degli edifici:
 - a. *pavimentazioni esterne*

Le pavimentazioni esterne di servizio ai fabbricati sono ammesse limitatamente alla realizzazione dei percorsi di distribuzione adiacenti ai fabbricati stessi. È pertanto ammessa la realizzazione di nuovi percorsi carrabili che abbiano la specifica e documentata finalità di collegare un fabbricato legalmente assentito adibito a civile abitazione alla viabilità esistente, delle superfici minime da destinarsi a parcheggio e relativi spazi di manovra con le seguenti caratteristiche:

 - compatibilmente con l'orografia del terreno, il percorso deve sviluppare la minima lunghezza, ed in ogni caso non può superare uno sviluppo di 1.000 metri lineari, e deve avere una pendenza massima non superiore al 15%;
 - le superfici delle aree a parcheggio siano pari al minimo previsto dalla L 122/1989 per gli edifici residenziali e strettamente dimensionate alle esigenze funzionali per gli edifici con diversa destinazione d'uso;
 - devono essere del tipo "bianco" con una larghezza di carreggiata non superiore a 2,50 metri lineari, comprese le banchine e le cunette;
 - il percorso deve prevedere tutte le opere necessarie ed utili al corretto deflusso e smaltimento delle acque, ovvero cunette, tombini, attraversamenti e quanto altro necessario;
 - le opere di contenimento e consolidamento dei versanti, ove siano previste, dovranno riferirsi alle tecniche della ingegneria naturalistica.

È inoltre ammessa la realizzazione di marciapiedi adiacenti all'edificio, che potranno essere realizzati in conglomerato cementizio. Per i fabbricati ad uso abitativo è possibile mettere in opera pavimentazioni, adiacenti la facciata principale, con larghezze fino a m 2,4.

I percorsi di distribuzione possono avere larghezze non superiori a m 1,2.

Le pavimentazioni esterne si avvalgono dell'uso esclusivo di pietre locali posate a secco direttamente sul terreno. Non è ammesso l'uso di conglomerati cementizi. Sono ammesse pavimentazioni in ghiaia e pavimentazioni in conglomerati di terre rinforzate drenanti.

Sono ammesse eccezioni a quanto stabilito alla presente lettera, per le pavimentazioni strettamente funzionali a particolari lavorazioni rurali aziendali, purché inserite nei Piani di Utilizzazione Aziendale (PUA).

b. piantumazioni

A corredo degli edifici e all'interno delle loro aree di pertinenza è consentita la messa a dimora unicamente di piante ad *habitus* arboreo ed arbustivo di popolazioni locali di specie autoctone di cui all'elenco "Alberi e arbusti consigliati nel Parco di Veio". L'eventuale uso di entità alloctone, che dovranno comunque appartenere a specie non invasive, è possibile in luoghi in cui è documentabile la preesistenza delle stesse, oppure è desumibile dal contesto architettonico di pregio storico-artistico. È ammesso l'impianto di siepi e filari, a segnare limiti di proprietà o percorsi pedonali, purché realizzati con specie di popolazioni locali di specie autoctone.

c. illuminazioni

Le luci elettriche esterne devono essere limitate allo stretto necessario a segnalare l'ingresso e i percorsi verso le abitazioni e le relative pertinenze. Potranno altresì essere posizionate sulle tamponature dell'edificio ai fini della fruizione dello spazio esterno. I punti illuminanti dovranno essere rivolti verso il basso e non potranno utilizzare lampade al neon o con colorazioni diverse da quelle prodotte dalle normali lampade ad incandescenza.

d. antenne per le telecomunicazioni

È consentita l'installazione di antenne centralizzate semplici o paraboliche nelle abitazioni dei residenti e nelle strutture ricettive, utilizzando soluzioni di mitigazione, ad esclusione della zona di Riserva Integrale.

e. Pergole e pensiline fotovoltaiche

È consentita la realizzazione di pergole fotovoltaiche, pensiline fotovoltaiche e strutture assimilabili, in linea con quanto previsto dalle NTA di Piano, destinate alla produzione di energia da fonte solare fotovoltaica, purché tali interventi non comportino trasformazioni permanenti del suolo e siano coerenti con le finalità di tutela dell'area naturale protetta. Tali strutture devono essere amovibili e reversibili, prive di fondazioni permanenti e installate in modo da garantire il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'utilizzo. Possono essere realizzate con materiali e finiture idonei al contesto, da localizzarsi preferibilmente in aderenza, o comunque come pertinenza, di edifici esistenti, su aree di sosta o in corrispondenza di spazi già infrastrutturati o pavimentati, evitando la collocazione su suolo agricolo o naturale non edificato.

CAPO II - REGOLE PER INTERVENTI ED OPERE DI CARATTERE VIARIO

Articolo 62 - Viabilità carrabile

1. Sono sempre consentite le piste non asfaltate necessarie allo sviluppo delle attività agricole aziendali, nonché la realizzazione di nuova viabilità per protezione civile ed antincendio boschivo previo rilascio di nulla osta di competenza dell'Ente di gestione;
2. L'Ente di gestione per gli interventi di cui ai commi precedenti, nel rispetto delle finalità di tutela della LR 29/1997 e delle norme del Piano, potrà impartire precise indicazioni e/o eventuali limitazioni agli stessi per assicurare il minore impatto sul paesaggio e sulle componenti del sistema ambientale.

Articolo 63 – Interventi ed opere sulla viabilità

1. Per interventi sulle tratte viarie esistenti, carrabili e prive di elementi di valore storico, e così pure per la realizzazione di nuovi raccordi o adeguamenti previsti dal Piano, sono ammessi gli interventi di manutenzione e di ristrutturazione, ed inoltre si applicano i seguenti criteri generali relativi ai materiali e alle tecnologie costruttive:

a. pavimentazioni

Le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade “bianche” esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino. Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui non siano in contrasto o di intralcio per la sicurezza della circolazione.

b. opere d'arte stradale

Le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e simili, di carattere storico, la cui data di prima edificazione risalga ad oltre settanta anni, devono di norma essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione. Fanno eccezione quei particolari casi, opportunamente documentati dall'ente attuatore dell'intervento, in cui tali elementi storici devono essere abbattuti e/o sostituiti con nuovi sistemi, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione. Nella costruzione di nuove opere si deve di norma realizzare una organica continuità di forme, dimensioni e materiali con quelle storiche presenti nel contesto. I parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale o del tipo ligneo.

2. Sono fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale.
3. I nuovi interventi di consolidamento dei versanti e delle scarpate devono, laddove tecnicamente possibile, essere realizzati, con le tecniche della ingegneria naturalistica.

Articolo 64 - Segnaletica e cartellonistica

1. L'apposizione di elementi segnalatori verticali e orizzontali, compresi segni grafici su elementi naturali, nonché l'installazione di cartelli, tabelloni o altre strutture pubblicitarie, sono soggetti a preventivo Nulla Osta dell'Ente di Gestione. L'Ente di gestione può dettare prescrizioni relative alla tipologia, al posizionamento e alle caratteristiche della segnaletica autorizzata.
2. L'indicazione dei percorsi di visita all'interno del Parco, lungo strade carrarecce, mulattiere, sentieri, piste, anche vicinali ed interpoderali, deve adottare la simbologia e le caratteristiche tecniche proprie della segnaletica orizzontale e verticale del CAI, integrate dal simbolo dell'area protetta.
3. L'apposizione sui prospetti degli edifici di mostre, vetrine, emblemi commerciali e professionali, iscrizioni o pannelli pubblicitari, e l'apposizione in genere di bacheche informative deve rispettare il

decoro architettonico del manufatto. L'Ente di gestione favorisce l'utilizzo di materiali tradizionali (legno, ferro battuto, pietra, ceramica) e colori opachi in armonia con le facciate, vietando l'impiego di materiali plastici lucidi, colori fluorescenti e insegne luminose a luce intermittente o a cassonetto.

4. La cartellonistica di indicazione commerciale e i mezzi pubblicitari sui prospetti sono ammessi solo in ambito urbano, strettamente contigui e adiacenti all'attività interessata, e sono sempre subordinati al rilascio Nulla Osta dell'Ente di Gestione. Quest'ultimo può dettare specifiche prescrizioni relative a dimensioni massime, tipologia dei materiali, caratteri grafici e posizionamento, al fine di garantire la massima compatibilità estetica e formale con i manufatti edilizi e con il contesto paesaggistico circostante, assicurando in particolare che non vengano occultati o alterati elementi di pregio architettonico quali cornici, portali, paramenti murari o altre finiture storiche.
5. Le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano alle insegne e ai cartelloni turistici di natura non commerciale, previsti nei programmi di valorizzazione del Parco o comunque autorizzati dall'Ente di gestione nell'ambito di iniziative promosse a tale scopo.

Articolo 65 - Interventi ed opere sulle reti e sugli impianti tecnologici esistenti

1. Gli interventi e le opere sugli impianti tecnologici esistenti fanno riferimento alle seguenti modalità:

a. manutenzione degli impianti

Gli interventi di manutenzione ordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

Qualsiasi intervento di manutenzione che comporti il taglio di elementi arborei è soggetto al preventivo rilascio del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione.

b. Sostituzione degli impianti esistenti

La realizzazione di nuovi impianti, nel caso in cui questi vadano a sostituire tratte esistenti, deve comportare il contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi alle condizioni precedenti l'installazione.

Le linee elettriche, gli impianti installati in sostituzione dei preesistenti dovranno, quando tecnicamente possibile, essere realizzati mediante interrimento dei cavi.

Per quanto riguarda gli impianti fognari esistenti, è favorito l'adeguamento verso sistemi di smaltimento che prevedano una diversa canalizzazione per le acque di scarico civile che vanno differenziate dalle acque di scarico meteoriche (realizzazione reti duali).

Articolo 66 - Realizzazione di nuove reti e impianti tecnologici

1. All'interno del parco le linee dei servizi a rete, fatta eccezione per le reti di telecomunicazione e telefonia, devono essere interrate, preferibilmente lungo i tracciati della viabilità esistente.
2. Qualora non sia possibile adottare soluzioni progettuali che prevedano l'interrimento delle suddette linee l'ente parco valuterà soluzioni alternative verificandone la compatibilità con le finalità istitutive dell'area protetta.

3. Per i nuovi impianti di smaltimento fognario è necessario prevedere la realizzazione di fognature miste. La nuova progettazione deve prevedere una diversa canalizzazione per le acque di scarico civile che vanno differenziate dalle acque di scarico meteoriche (realizzazione reti duali).

Articolo 67 - Smantellamento di reti e impianti tecnologici

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i soggetti responsabili (o aventi causa da essi) della costruzione di reti e impianti tecnologici di elettrodotti non più in servizio, devono bonificare i resti di tali tratte ricadenti all'interno del Parco di Veio.

Copia

TITOLO V - GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 68 - Ambito di applicazione

1. Il presente titolo disciplina le attività per la gestione dei procedimenti amministrativi sanzionatori regolati dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e dalla Legge Regionale 5 luglio 1994, n. 30 “Disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, derivanti da violazioni a disposizioni legislative e regolamentari nazionali, regionali e locali per le quali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni a seguito di contestazione delle stesse risulta essere l'Ente di Gestione.
2. Oltre a quanto stabilito dalla L 394/1991 e dalla LR 29/1997, si applica quanto stabilito dalla Deliberazione del Consiglio Direttivo C00015 del 23/12/2021, allegata al presente Regolamento.
3. Qualora la violazione di cui al co. 1 dell'art. 38 della LR 29/1997, sia commessa all'interno di Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale, il Direttore del soggetto affidatario della gestione provvede all'irrogazione delle sanzioni.
4. Fermo restando quanto previsto al sopracitato co. 1, l'esecuzione di interventi e opere in assenza o in difformità dalla valutazione di incidenza è soggetta ad una sanzione pecuniaria determinata dall'art. 38 co. 4 bis della LR 29/1997.
5. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni all'interno dei siti della Rete Natura 2000 sono destinati al miglioramento ambientale, alla salvaguardia e alla conservazione dei siti, ai sensi dell'art. 38, co. 4 ter della LR 29/1997.

Articolo 69 - Sospensione e riduzione in pristino

1. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al presente Titolo, qualora sia esercitata un'attività in difformità del Piano del Parco naturale di Veio, del presente Regolamento o del nulla osta, il Direttore dell'Ente di Gestione dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali ai sensi dell'art. 29 della L 394/1991 e dell'art. 28, co. 3, della LR 29/1997.

CAPO II - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Articolo 70 - Fasi del procedimento sanzionatorio

1. Le attività svolte dal personale di sorveglianza rientrano all'interno delle funzioni attribuite dalla L 689/1981 e dall'art. 25 della LR 29/1997.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 71 – Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Tutti gli organi di controllo deputati al rispetto della normativa in materia ambientale ed in particolare il personale della Regione Lazio addetto alla sorveglianza del Parco naturale di Veio, di cui all'art. 25 della LR 29/1997, nonché tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente, operano per verificare e favorire la completa osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Per la violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere delle disposizioni di cui al presente regolamento, ove non previsto da specifica normativa regionale o statale di settore, fatte salve le eventuali sanzioni penali, si applicano le sanzioni previste dall'art. 38 della LR 29/1997.

Articolo 72 - Approvazione, attuazione e modificazione del Regolamento

1. Il presente regolamento dell'area naturale protetta esplica i propri effetti ai sensi dell'art. 27 della LR 29/1997.
2. Il presente regolamento si avvale dei disciplinari come approfondimento per una ulteriore regolamentazione di aspetti specifici di determinate attività, al fine di garantire una maggiore tutela dell'Area Naturale Protetta.
3. L'Ente di Gestione potrà emanare o aggiornare ulteriori disciplinari, di cui al co. 2, da approvare con apposita Deliberazione da parte del Consiglio direttivo.